Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 2 agosto 1984.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 17 giugno 1984 dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la comunicazione in data 24 luglio 1984 trasmessa dall'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione del contributo di L. 15.000.000.000 tra i partiti e le formazioni politiche che ne hanno diritto a titolo di concorso dello Stato nelle spese per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, svoltesi il 17 giugno 1984;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 2 agosto 1984;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione di cui alle premesse con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'allegato piano di ripartizione del contributo di L. 15.000.000.000 in base all'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

I contributi di cui al comma precedente saranno erogati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta con istanza da inoltrare al Presidente della Camera dei deputati secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 2 agosto 1984

Il Segretario generale: LONGI

Il Presidente: IOTTI

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 15.000.000.000 AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 17 GIUGNO 1984 (ART. 3 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659).

Partiti e formazioni politiche	Voti validi ottenuti	Rappresentanti eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Partito comunista italiano	11.714.428	27	300.000.000	4.018.966.055	4.318.966.055
Democrazia cristiana	11.583.767	26	300.000.000	3.974.139.101	4.274.139.101
Partito socialista italiano	3.940.445	9	300.000.000	1.351.881.176	1.651.881.176
Movimento sociale italiano-Destra nazionale	2.274.556	5	300.000.000	780.350.808	1.080.350.808
Partito liberale italiano - Partito repubblicano italiano	2.140.501	5	300.000.000	734.359.446	1.034.359.446
Partito socialista democratico italiano	1.225.462	3	300.000.000	420.429.421	720.429.421
Partito radicale	1.199.876	3	300.000.000	411.651.419	711.651.419
Democrazia proletaria	506.753	1	300.000.000	173.855.958	473.855.958
Südtiroler Volkspartei	198.220	1	300.000.000	68.004.981	368.004.981
Union Valdotaine - Partito sardo d'azione	193.430	1	300.000.000	66.361.635	366.361.635
Totali	34.977.438	81	3.000.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000

(4091)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 2 agosto 1984.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1984 per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la comunicazione in data 22 novembre 1983, prot. n. 3326/Ris del Ragioniere generale dello Stato;

Vista la comunicazione in data 13 luglio 1984 del segretario generale del consiglio regionale della Sardegna;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione del contributo di L. 563.743.000 tra i partiti e le formazioni politiche che ne hanno diritto a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, svoltesi il 24 giugno 1984;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 2 agosto 1984;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione di cui alle premesse con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'allegato piano di ripartizione del contributo di L. 563.743.000 ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

I contributi di cui al comma precedente saranno erogati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta con istanza da inoltrare al Presidente della Camera dei deputati secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 2 agosto 1984

Il Segretario generale: LONGI

Il Presidente: IOTTI

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 563.743.000 SPETTANTE ALLA REGIONE A STATUTO SPECIALE SARDEGNA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 24 GIUGNO 1984 AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659.

Partiti e formazioni politiche	Voti validi ottenuti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Democrazia cristiana	319.890	16.106.943	149.633.095	165.740.038
Partito comunista italiano	285.387	16.106.943	133.493.826	149.600.769
Partito sardo d'azione	136.720	16.106.943	63.952.723	80.059.666
Partito socialista italiano	100.435	16.106.943	46.979.899	63.086.842
Partito socialista democratico italiano	43.046	16.106.943	20.135.378	36.242.321
Partito liberale italiano - Partito repubblicano italiano	39.580	16.106.943	18.514.108	34.621.051
Movimento sociale italiano-Destra nazionale	39.091	16.106.942	18.285.371	34.392.313
Totali	964.149	112.748.600	450.994.400	563.743.000

(4092)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1984, n. **414**.

Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », di cui agli articoli 5, lettera *b*), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, a decorrere dall'anno finanziario 1984 è elevato a lire 10.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nel detto contributo di lire 10.000 milioni restano assorbiti i contributi di cui alle lettere *g*), n. 4), ed *l*) dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, quello di lire 50 milioni previsto dall'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Art. 2.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, fissato dalla legge 13 maggio 1980, n. 190, a decorrere dall'anno finanziario 1984 è elevato a lire 3.000 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma », istituito con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, fissato dalla legge 13 maggio 1980, n. 190, a decorrere dall'anno finanziario 1984, è elevato a lire 2.000 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1984 al 1986, pari a lire 8.200 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GULLOTTI —
LAGORIO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 26 luglio 1984, n. **415**.

Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio è delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita l'apposita commissione regionale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 26 luglio 1984, n. **416.**

Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta a quelle previste all'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono istituite le seguenti direzioni compartimentali con gli ambiti circoscrizionali e le sedi appresso indicati:

Basilicata . . . . Potenza
Molise . . . . Campobasso
Umbria . . . . Perugia

Art. 2.

All'emanazione delle norme di attuazione di quanto stabilito nel precedente articolo si provvede, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Le dotazioni organiche dirigenziali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono aumentate dei seguenti posti:

3 dirigenti generali con funzione di direttore compartimentale;

3 dirigenti superiori amministrativi con funzione di vice direttore compartimentale;

1 dirigente superiore tecnico delle telecomunicazioni con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

1 dirigente superiore tecnico delle costruzioni con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

1 dirigente superiore tecnico dei trasporti con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

12 primi dirigenti amministrativi con funzione di direttore di ufficio compartimentale;

3 primi dirigenti tecnici delle telecomunicazioni con funzione di vice direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

3 primi dirigenti tecnici delle costruzioni con funzione di direttore di ufficio compartimentale;

3 primi dirigenti tecnici dei trasporti con funzione di direttore di ufficio compartimentale.

Nulla muta circa la sede, le competenze e la dipendenza dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 4.

L'onere complessivo derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1984 e per l'esercizio 1985 in L. 185.000.000 e per l'esercizio 1986 in L. 230.000.000, sarà fronteggiato mediante la seguente riduzione delle dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797:

vice dirigenti 26
consiglieri 15

La determinazione dei contingenti in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre è effettuata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La riduzione effettuata sarà tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, della dotazione organica del personale direttivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GAVA — GORIA
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 26 luglio 1984, n. **417.**

Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 28 luglio 1984, n. **418.**

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1984, n. **419.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

virologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **420.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 106 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

equazioni differenziali;
geometria analitica;
istituzioni di algebra superiore;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
teoria dei gruppi;
topologia algebrica.

Art. 107 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

didattica della fisica;
fisica degli stati condensati;
fisica dei metalli;
fisica dei semiconduttori;
fisica sanitaria;
meccanica dei continui;
teoria delle forze nucleari;
teoria dei campi.

Art. 116 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica si apportano le seguenti modifiche:

Indirizzo organico-biologico

Sono soppressi i seguenti insegnamenti:

farmacologia;
chimica delle fermentazioni;
chimica agraria;
scienza dell'alimentazione;
fisiologia generale e igiene del lavoro industriale;
chimica e analisi merceologica con esercitazioni;
biochimica generale;
storia della dottrina chimico-organica;
magnetochimica.

Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

meccanismi di reazione in chimica organica;
metodi fisici in chimica organica;
complementi di chimica organica;
chimica analitica clinica.

Indirizzo inorganico-chimico-fisico

Sono soppressi i seguenti insegnamenti:

idrologia chimica;
storia della dottrina chimico-inorganica;
strumentazione didattica da laboratorio;
chimica isotopica.

Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

analisi chimica spettroscopica;
termodinamica statistica;
meccanismi di reazione in chimica inorganica.

Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

astronomia;
ecologia vegetale;
embriologia comparata;
etologia;
geologia ambientale;
laboratorio didattico delle scienze naturali;
paleobotanica;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia dei vertebrati.

Art. 118 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

metodologie biochimiche;
genetica vegetale;
ecologia umana;
biologia umana;
virologia;
palinologia;
storia della biologia;
fisiologia cellulare.

Art. 119 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

biostratigrafia e paleoecologia;
paleontologia stratigrafica;
geodinamica;
esplorazione geologica del sottosuolo;
geopedologia;
geomorfologia applicata;
mineralogia dei sedimenti;
metodologie mineralogiche-petrografiche;
geochimica applicata;
petrografia del sedimentario;
stratigrafia sismica;
geologia matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 330

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 giugno 1984.

Modificazioni al regolamento per l'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'Ente approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977 e modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1980 e con decreto ministeriale 12 ottobre 1981;

Vista la deliberazione del 2 ottobre 1983, con la quale il consiglio nazionale dell'Ente ha modificato l'articolo 21 del citato regolamento;

Considerato che la modifica suindicata non comporta squilibrio finanziario nel bilancio della gestione previdenza dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità di approvare la deliberazione suddetta;

Decreta:

E' approvata l'allegata deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, adottata in data 2 ottobre 1983, con la quale è stato modificato l'art. 21 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente.

Roma, addì 8 giugno 1984

p. *Il Ministro*: BORRUSO

MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI.

Deliberazione n. 4

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Considerato il crescente incremento verificatosi negli ultimi anni nel numero dei farmacisti che si trovano in condizione di disoccupazione involontaria;

Tenuto conto delle numerose istanze provenienti dalla categoria intese a favorire il superamento della temporanea impossibilità dei farmacisti disoccupati involontariamente a versare i contributi diretti;

Attese le sempre maggiori difficoltà in cui trovasi la sezione assistenza a fronteggiare convenientemente con gli attuali fondi a disposizione tutte le richieste provenienti dalla collettività dei farmacisti ai sensi degli articoli 3 e 39 del regolamento della attività statutaria dell'Enpaf;

Ritenuto opportuno intervenire a favore dei predetti farmacisti mediante un intervento che equipari la loro situazione almeno a quella di coloro che sono assoggettati ad altra forma obbligatoria di previdenza in base all'art. 21;

Constatato che una eventuale riduzione temporanea del contributo soggettivo e quindi delle prestazioni conseguenti non comporterebbe squilibri finanziari nel bilancio della gestione previdenza;

Su proposta del consiglio di amministrazione;

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Delibera

di apportare al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, modificato con successivi decreti ministeriali 4 febbraio 1980, 12 ottobre 1981 e 28 ottobre 1981 la seguente ulteriore variazione:

Art. 21.

L'articolo è così modificato:

« Qualora l'iscritto all'Ente sia soggetto per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione predetta o ad altro trattamento di previdenza che ha dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione stessa, la misura delle prestazioni e del contributo previdenziale può essere ridotta del 66,66% limitatamente ai periodi di iscrizione alle previdenze predette, ferme restando le altre modalità previste dal presente regolamento.

Alle situazioni suddette e per gli stessi effetti è equiparata la temporanea ed involontaria disoccupazione.

La riduzione è attuata su domanda dell'interessato e, con esclusione del caso di disoccupazione, può essere richiesta anche ai fini del riscatto di cui al precedente art. 20.

Agli iscritti che godono del trattamento di invalidità a carico dell'Ente non è comunque consentito di avvalersi del beneficio di cui al primo comma del presente articolo nel periodo compreso tra il sesto ed il quindicesimo anno di iscrizione ».

La presente deliberazione è stata dattiloscritta con nastro indelebile ai sensi di legge.

Il presidente: ZAPPALA'

Il segretario: SCAMARDELLA

(4035)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 luglio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « A.I.A. - Associazione italiana autoutenti », in Perugia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 22 febbraio 1984, n. 0117, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « A.I.A. - Associazione italiana autoutenti », con sede in Perugia;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta « A.I.A. - Associazione italiana autoutenti », con sede in Perugia, è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 136/Sms-1-109 del 18 febbraio 1984, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato all'ISVAP di non avere elementi ostativi all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « A.I.A. - Associazione italiana autoutenti », con sede in Perugia;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 1° marzo 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « A.I.A. - Associazione italiana autoutenti », con sede in Perugia, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Gabriella Ottaviani Donti.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « A.I.A. - Associazione italiana autoutenti », con sede in Perugia.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4032)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 giugno 1984.

Modificazioni alla tabella « Esport » - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975 concernente la tabella « Esport », e succesive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983 concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Le pagine 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 42, 47 e 50 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 maggio 1983, concernente tabella « Esport » - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, vengono sostituite con le pagine di pari numero, allegate al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

PAGINA 9

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Segue Sez. VI (vedi anche sez. XIII, punto I)

1) aventi le due caratteristiche seguenti:

a) modulo specifico superiore a $1,25 \times 10^8$;

b) carico di rottura specifico superiore a 3×10^8;

2) aventi le due caratteristiche seguenti:

a) modulo specifico superiore a 1×10^8;

b) punto di fusione o di sublimazione superiore a 1649°C in atmosfera inerte, escluse le fibre di carbonio con modulo specifico inferiore a 2×10^8 e carico di rottura specifico inferiore a 1×10^6;

3) strutture e prodotti laminati eterogenei, compresi i materiali eterogenei a matrice metallica, ottenuti con l'impiego di apparecchiature descritte alla voce doganale ex 84.59 punto X oppure per fusione di metalli o per rafforzamento di leghe eutettiche in situ mediante solidificazione direzionale, a partire dai prodotti indicati ai precedenti paragrafi 1 e 2.

II) Sostanze biologiche, chimiche e radioattive adat'e a produrre in caso di guerra effetti distruttivi su popolazioni, animali o raccolti.

CAPITOLO 28.

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

(vedi anche cap. 29 II) I) Composti inorganici del tantalio e del niobio come segue:

1) tantalati e niobati con purezza del 98% o più;

2) altri composti contenenti 20% o più di tantalio nei quali il rapporto niobio-tantalio è inferiore a 1/1000.

II) Composti inorganici di afnio (vedi ex 81.04 III), berillio (vedi ex 77.04) e zirconio (vedi ex 81.04 VIII).

III) Composti inorganici:

1) monocristallini di gallio, con l'esclusione del fosfuro di gallio, dell'arseniuro di gallio, del fosfuro-arseniuro di gallio e del nitruro di gallio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a) placchette trattate per diffusione;

b) drogaggio al selenio, al tellurio, al silicio, allo zolfo, allo stagno o allo zinco;

c) densità di dislocazione EPD superiore a 10.000 per cm^2;

d) concentrazione dei portatori superiore a 1×10^{16} per cm^3;

e) mobilità dei portatori inferiori a 2000 cm^2 per Volt/secondo.

2) monocristallini dell'indio sotto qualsiasi forma;

3) etero-epitassiali costituiti da un substrato monocristallino isolante ricoperto in modo epitassiale con silicio, composti di gallio o composti di indio;

(*Segue*)

(Seguito)

PAGINA 9

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	4) di telluriuro di cadmio-mercurio sotto qualsiasi forma.
IV)	Boruri con purezza superiore al 98,5% e con un punto di fusione di 2.000°C o più e loro composti sotto forme grezze o semilavorate.
(vedi anche Sez. XV-I) V)	Litio come segue: *a*) leghe contenenti 50% o più di litio, normale o impoverito in isotopo 6 o contenenti una quantità qualunque di litio arricchito in isotopo 6; *b*) qualsiasi altro materiale contenente litio arricchito in isotopo 6, compresi i composti, miscele e concentrati, con l'esclusione: I) delle spedizioni seguenti a condizione che nessuna di queste contenga litio arricchito in isotopo 6: 1) 1 kg o meno di metallo contenuto o non contenuto in una lega; 2) 10 kg o meno di idruri; 3) 50 grammi o meno di deuteriuro di litio; II) di litio arricchito in isotopo 6 contenuto in dosimetri termo luminescenti.
28.01 A	Fluoro, con l'esclusione delle spedizioni di 25 kg o meno.
28.04 C V b c (vedi anche ex 38.19 IX)	Silicio monocristallino avente una delle caratteristiche seguenti: 1) contenente bismuto, indio, gallio, selenio o tallio con una concentrazione media di portatori superiore a $10^{16}/cm^3$; 2) contenente arsenico con concentrazione media di portatori superiore a $10^{16}/cm^3$ e inferiore a $10^{16}/cm^3$; 3) avente conduttività di tipo P e resistività di 5.000 ohm × cm o superiore; 4) lingotti aventi resistività di 50 ohm × cm o inferiore per tutti i tipi N e per il tipo P 1-1-1 oppure 100 ohm × cm o inferiore per il tipo P 1-0-0.
28.04 C V d	Boro sotto tutte le forme.
28.05 A III	Litio metallo.
ex 28.09	Acido nitrico fumante rosso contenente biossido di azoto disciolto.
28.13 ex D	Tetrossido di azoto.
28.14 A II ex a	Ossicloruro di fosforo.
28.14 ex B	Trifluoruro di cloro, con l'esclusione delle spedizioni di 5 kg o meno.
28.28 ex A	Idrazina con concentrazione del 70% o più, nitrato di idrazina, perclorato di idrazina.
28.39 B ex VI	Nitrato di torio avente concentrazione di materiale nucleare grezzo superiore allo 0,05% in peso, con l'esclusione delle spedizioni di kg 1000 o meno se destinate alla produzione di reticelle per becchi a gas.

PAGINA 11

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
29.04 A ex V	2,2-dinitropropanolo.
29.07 C ex III	Picrato ammonico.
29.08 A III ex c	Trinitroanisolo.
29.10 ex E	Derivati del bis 2,2-dinitropropil formale o acetale.
ex 29.14	I) Esteri di trimetiloletano o del trimetilolpropano o della pentaeritrite, con acidi monobasici saturi contenenti più di 6 atomi di carbonio.
(vedi anche ex 38.19 .XI)	II) Gelificatori di combustibile per impiego militare compresi i composti (octal) oppure miscele di questi composti (napalm), appositamente costruiti allo scopo di produrre materiali che, associati a prodotti petroliferi, forniscono combustibile incendiario di tipo gelificato utilizzato per bombe, proiettili, lanciafiamme o altri materiali di armamento.
29.21 ex B	Trinitroglicerina.
29.22 A III ex c	Perfluoroalchilamine.
29.22 B ex II	Etilendinitramina.
29.22 D II	Trinitrofenilmetilnitroamina.
29.22 D V a	Esanitrodifenilammina.
29.22 D V ex b	2-nitrodifenilammina.
29.22 D VII ex b	Paranitro-N-metalanilina.
29.25 B I ex b	Etil e metil-centraliti; N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 1); metil-N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 2); etil-N,N-difenilurea asimmetrica (acardite 3).
29.25 B III ex b	Etilfeniluretano, difeniluretano, diortotoliluretano.
29.26 B II b	Trimetilentrinitrammina (RDX).
29.26 B II ex c	Nitrato di guanidina, perclorato di guanidina e nitroguanidina.
29.26 B II ex c	Ciclotetrametilentetranitrammina (HMX) - perfluoroguanidina.
ex 29.29	Monometilidrazina, dimetilidrazina simmetrica, dimetilidrazina asimmetrica.
ex 29.30	3 nitrazo 1,5-pentandiisocianato.
29.31 B IV b	Tiodiglicole.
29.34 ex C	Metil fosfanato di dimetile.
29.34 ex C	Dicloruro dell'acido metil-fosfonico.
29.34 ex C	Difluoruro dell'acido metil-fosfonico.

Capitolo 34.

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria».

ex 34.03 (vedi anche 39.01 C VI)	I) Preparazioni lubrificanti contenenti:
	a) olii al silicone fluorurati;

(*Segue*)

(Seguito)

PAGINA 11

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	b) grassi lubrificanti al silicone atti ad essere impiegati a temperature di + 180°C o più ed aventi un punto di liquefazione di + 220°C o più.
(vedi anche ex 38.19 V)	II) Preparazioni di lubrificanti sintetici contenenti come componenti principali le seguenti sostanze:
	1) forme monomere e polimere della perfluorotriazina, di eteri ed esteri perfluoroaromatici e di eteri ed esteri perfluoroalifatici;
	2) eteri polifenilici, tio-eteri contenenti più di tre radicali fenilici e/o alcole fenilico.
(vedi anche ex 27.10 II) (vedi anche ex 38.16 II)	III) Preparazioni costituite da o contenenti come componenti principali oli di petrolio (minerali) oppure oli di idrocarburi sintetici e che presentano tutte le caratteristiche seguenti:
	a) punto di scorrimento a — 34°C o meno;
	b) indice di viscosità di 75 o più;
	c) stabilità termica a + 343°C.

Capitolo 35.

Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

**** ex 35.07	Presame ovicaprino.

Capitolo 36.

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

.....	Esplosivi primari o miscele per innesco contenenti azotidrati e/o complessi o composti di azotidrati (per es. azotidrato di ortofluorofenile, cloroazotidrato d'argento, azotidrato di rame ammoniacale).
36.01	Polveri da sparo.
36.02	Esplosivi preparati.
36.04 ex B	Inneschi e detonatori.
ex 36.05	Materiale pirotecnico e cariche da demolizione ad uso militare.

Capitolo 37.

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

I) Lastre, pellicole (comprese le cinematografiche) non perforate o perforate, impressionate, non sviluppate e sviluppate, negative o positive, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

PAGINA 12

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Segue cap. 37	II)	Lastre, pellicole impressionate, non sviluppate e sviluppate, negative o positive destinate alla realizzazione di maschere e substrati di maschere, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, a onde acustiche, memorie a film e componenti elettronici elencati alla V.D. 85.21 punti XIII e XIV.
ex 37.01		Lastre sensibilizzate non impressionate aventi gamma dinamica di intensità di 1.000.000 : 1 o più.
ex 37.02		Pellicole sensibilizzate non impressionate come segue: 1) aventi gamma dinamica di intensità di 1.000.000 : 1 o più; 2) aventi sensibilità di 10.000 ASA (o equivalente) o più; 3) a colori per le quali la sensibilità spettrale si estende al di sopra di 7.200 Angström o al di sotto di 2.000 Angström; 4) lastre con potere separatore elevato e lastre a films con deposito metallico capaci di un potere separatore superiore a 800 paia di linee per millimetro (misurato con un oggetto campione che offra un contrasto elevato di uno su mille).

Capitolo 38.

Prodotti vari delle industrie chimiche

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
38.01 ex A (vedi anche 69.03 ex A)	I)	Grafite di qualità nucleare, cioè grafite con grado di purezza superiore a 5 p.p.m. di boro equivalente e densità maggiore di 1,5 gr/cm^3, con la esclusione delle spedizioni individuali di 100 kg o meno.
	II)	Grafite artificiale, con densità apparente di 1,90 o più riferita all'acqua a + 15,5°C.
ex 38.19	I)	Prodotti chimici e preparazioni contenenti 5% o più di boro libero o combinato (escluse le specialità farmaceutiche confezionate per la vendita al dettaglio), specificati al cap. 28 IV e alle VV.DD. 28.56 B, 28.57 ex A-I e 28.57 ex C-I.
(vedi anche ex 27.10 II)	II)	Fluidi idraulici costituiti da, o contenenti come componenti principali olii di petrolio (minerali) oppure olii di idrocarburi sintetici e che presentano tutte le caratteristiche seguenti: 1) punto di scorrimento a — 34°C o meno; 2) indice di viscosità di 75 o più; 3) stabilità termica a + 343°C.
	III)	Miscele contenenti boro e suoi composti, in cui l'isotopo 10 costituisce più del 20% della quantità totale di boro contenuto.

(*Segue*)

(Seguito)

PAGINA 12

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	IV	Miscele, composti e concentrati con enenti itio arricchito con isotopo 6, con l'esclusione: *a*) del e spedizioni seguent. .. condizione che nessuna di queste contenga itio arricchito in isotopo 6: 1) 1 kg o meno di metallo contenuto o non contenuto in una ega, 2) 10 kg o meno di idruri; 3) 50 grammi o meno di deuterur o d itio *b*) d. litio arricchito in sotopo 6 contenuto in dosimetri term -lum nescenti.
(vedi anche ex 34.03 II)	V)	Preparazion ubrificanti sintetiche contenenti come componenti principali le seguenti sostanze: 1) forme monomere e polimere della perfluorotriazina, di eter ed ester perfluoroaromatici e di eteri ed esteri perfluoroalifatici 2) eteri di polifenoli e/o tio-eteri contenenti più di tre radicali fenilici e/o alcole fenilico
(vedi anche ex 28.51 A)	VI)	Deuterio e composti, miscele e soluzioni contenenti deuterio, compresa l'acqua pesante e le paraffine pesanti, nei quali il rapporto fra gli atomi di deuterio e gli atomi di idrogeno è superiore a 1/5000, con l'esclusione delle spedizion dei suddetti prodotti aventi un tenore in deuterio di 10 kg o meno.
(vedi anche cap. 39 I)	VII)	Materiali appositamente costruiti e fabbricati per assorbire e onde elettromagnetiche aventi frequenze superiori a 2×10^8 Hz e inferiori a 3×10^{12} Hz, con l'esclusione dei materiali aventi le caratteristiche seguenti: 1) carico di rottura a trazione minore di 7×10^7 N/m² e resistenza alla compressione minore di $17,5 \times 10^7$ N/m²; 2) temperatura massima di funzionamento di 176°C.
(ved anche ex 27.10 I)	VIII)	Combustibili solidi o liquidi ad alta energia ed a base chimica, compresi i combustibili per aviazione, appositamente studiati per impiego militare.
(vedi anche ex 28.04 C V bc)	IX)	Silicio monocristallino avente una delle seguent caratteristiche: 1) Contenente bismuto, indio, gallio, selenio o tallio con una concentrazione media di portatori superiore a 10^{16}/cm³; 2) contenente arsenico con concentrazione media di portatori superiori a 10^{16}/cm³ e inferiore a 10^{18}/cm³; 3) avente conduttività di tipo P e resistività di 5.000 ohm×cm o superiore; 4) fette aventi resistività di 50 ohm × cm o inferiore per tutti i tip N e per il tipo P 1-1-1 oppure 100 ohm × cm o inferiore per il tipo P 1-0-0;
	X)	Composti (miscele di un ossidante solido quale il perclorato di ammonio o il nitrato di ammonio con un legante combustibile quale il poliuretano o gomme sintetiche diverse).

PAGINA 16

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	SEZIONE XI *Materie tessili e loro manufatti*
	Capitolo 51. *Materie tessili sintetiche ed artificiali continue*
51.01 A III a 1 aa	Filati di fibre tessili sintetiche poliammidiche ad alta tenacità: di « aramidi »;
51.04 A ex I, ex II, IV ex cc	Tessuti di fibre tessili sintetiche poliammidiche continue: di « aramidi ».
	Capitolo 56. *Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco*
56.01 A ex I	Fiocco di fibre tessili sintetiche poliammidiche, in massa,: di « aramidi »;
	Capitolo 59. *Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili*
59.01 B ex I	Borre di cimatura di materie tessili sintetiche poliammidiche: di « aramidi »;
59.11 A III ex a	Tessuti gommati per pneumatici di materie tessili sintetiche poliammidiche: di « aramidi »;
59.17 C I ex b D ex III	Tessuti per usi tecnici, impregnati e trattati, di materie tessili sintetiche poliammidiche: di « aramidi »;
	Capitolo 61. *Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto*
***** 61.01 (1)	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo.
ex 61.01	Tute di volo parzialmente pressurizzate o blindate; combinazioni di volo tipo antigravità; nonché qualsiasi indumento d'impiego militare destinato alla protezione contro gli aggressivi biologici, chimici, e radioattivi; loro parti caratteristiche.
***** 61.02 (1)	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini.
	SEZIONE XII *Calzature, cappelli, copricapi, ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da sole); piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli*
	Capitolo 65. *Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti*
***** 65.05 (1)	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti.
***** 65.06 (1)	Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti.
65.06 ex D	Caschi di protezione di tipo militare.
	Capitolo 67. *Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli*
***** 67.01 (1)	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05-07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati:

(1) Limitatamente ai prodotti ottenuti dalle parti e derivati degli esemplari previsti nelle appendici I e II della Convenzione di Washington (vedi D.M. 31-12-1983).

(Segue)

(*Seguito*)

PAGINA 16

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	SEZIONE XIII *Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili; prodotti della ceramica, vetro e suoi lavori*
(vedi anche Sez. VI-I) I)	Materiali fibrosi e filamentosi utilizzabili per la produzione di strutture o di prodotti laminati eterogenei e loro manufatti come segue: 1) aventi le due caratteristiche seguenti: *a*) modulo specifico superiore a $1,25 \times 10^8$; *b*) carico di rottura specifico superiore a $0,3 \times 10^6 N/m^2$; 2) aventi le due caratteristiche seguenti: *a*) modulo specifico superiore a $1 \times 10^8 N/m^2$; *b*) punto di fusione o di sublimazione superiore a 1.649°C in atmosfera inerte, escluse le fibre di carbonio con modulo specifico inferiore a $2 \times 10^8 N/m^2$ e carico di rottura specifico inferiore a $1 \times 10^6 N/m^2$; 3) strutture e prodotti laminati eterogenei, compresi i materiali eterogenei a matrice metallica, ottenuti con l'impiego di apparecchiature descritte alla voce doganale ex 84.59 punto VII) oppure per fusione di metalli o per rafforzamento di leghe eutettiche in situ mediante solidificazione direzionale, a partire dai prodotti indicati ai precedenti paragrafi 1) e 2).
II)	Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale appositamente costruiti per la fabbricazione di fibre di trasmissione ottiche destinate alla produzione di cavi descritti alla V.D. 85.23 punto II 3).
(vedi anche ex 84.18-I-a) (°) III)	Tubi per rotori a pareti sottili, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm., tra di loro collegati con soffietti (vedi successivo punto IV), con diametro compreso tra 75 e 400 mm, costruiti con materiali fibrosi di cui al precedente punto I) dotati di resistenza limite a trazione uguale o superiore a $0,3 \times 10^6 N/m^2$;
(vedi anche ex 84.18 I-b) (°) IV)	Giunti a soffietto per rotori aventi pareti di spessore uguale od inferiore a 3 mm e diametro compreso tra 75 e 400 mm, sagomati ad onde (una o più), costruiti con i materiali fibrosi di cui al precedente punto I) ed aventi le caratteristiche indicate al precedente punto III), e loro stampi (vedi anche ex 82.05);
(vedi anche ex 84.18-I-c) (°) V)	Diaframmi per rotori aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm, costruiti con i materiali fibrosi di cui al precedente punto I) ed aventi le caratteristiche indicate al precedente punto III);
(vedi anche ex 84-18-I-d) (°) VI)	Coperchi superiori e inferiori per rotori, presentati sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm, sagomati in modo tale da permettere l'alloggiamento dei cuscinetti di cui alla successiva voce ex 85.02, costruiti con i materiali di cui al precedente punto III).
	Capitolo 69. *Prodotti ceramici*
69.03 ex A (vedi anche 38.01 ex A I) e II)	Prodotti a base di grafite artificiale con densità apparente di 1,90 o più oppure di grafite di purezza nucleare.
	Capitolo 70. *Vetro e lavori di vetro*
**** ex 70.10 (1)	Damigiane e fiaschi di vetro di capacità fino a litri 5.
70.18 ex B (vedi anche ex 85.23 II) 3)	Fibre di vetro dette fibre ottiche, non lavorate otticamente e non montate.
	SEZIONE XIV *Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete*
	Capitolo 71 *Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia*
** ex 71.01	Perle gregge.

---

(1) L'esportazione oltre che all'autorizzazione ministeriale è subordinata alla presentazione in dogana di bolletta di esportazione di vino in fusti, serbatoi o damigiane di capacità superiore a 5 litri, effettuata in data non anteriore a due mesi o da effettuarsi contemporaneamente verso la stessa destinazione e da parte della stessa ditta esportatrice, in quantità corrispondente al contenuto delle damigiane o fiaschi che si intendono esportare. Sulla bolletta di esportazione del vino sarà presa nota, a cura delle dogane, dell'avvenuta esportazione delle damigiane o fiaschi.

(°) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

PAGINA 17

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
** ex 71.02	I)	Pietre preziose (gemme), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate anche infilate, per comodità di trasporto, ma non assortite.
(vedi anche ex 85.21 XII)	II)	Cristalli di quarzo e loro assiemi, in qualsiasi stadio di lavorazione (lavorati, semilavorati o in custodia) come segue: 1) utilizzati come elementi nei filtri ed aventi una qualasiasi delle caratteristiche seguenti: *a*) costruiti per funzionare in una gamma di temperature di ampiezza maggiore di 125°C; *b*) cristalli o assiemi di cristalli che utilizzano il fenomeno del circuito trappola. 2) utilizzati come elementi oscillatori appositamente costruiti per ambienti a temperatura controllata e/o a compensazione termica descritti al successivo punto 3) ed aventi un tasso d'invecchiamento medio di $\pm 1 \times 10^{-8}$ al giorno o minore; 3) oscillatori a quarzo a compensazione termica aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti: *a*) stabilità in funzione della temperatura migliore di $\pm$ 0,00015% nella loro gamma di temperatura di utilizzazione prevista; *b*) gamma di temperatura di ampiezza maggiore di 120°C.
** 71.07		Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati.
** 71.09		Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati.
** 71.11		Ceneri di oreficeria ed altri cascami e rottami di metalli preziosi.

Capitolo 72.

Monete

** ex 72.01		Monete non aventi corso legale.

SEZIONE XV

Metalli comuni e loro lavori

(vedi anche cap. 28-V)	I)	Leghe contenenti 50% o più di litio naturale normale o impoverito in isotopo 6 o contenenti un quantitativo qualsiasi di litio arricchito in isotopo 6.
	II)	Leghe contenenti più del 60% in peso di afnio, con l'esclusione delle spedizioni di leghe aventi un contenuto di afnio di 1 kg. o meno.

Capitolo 73.

Ghisa, ferro e acciaio

	I)	Ferro; acciai legati contenenti il 10% o più di molibdeno (ma più del 5% di molibdeno per tutte le leghe contenenti più del 14% di cromo), esclusi i prodotti ottenuti per fusione con tenore di carbonio superiore all'1,5%.
	II)	Acciai magnetici di qualsiasi tipo o forma, aventi una o più delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale gauss oerstëds 120.000 (0,15 Henry/m) o più calcolata a u 0,0 o equivalente; 2) rimanenza massima 98,5% o più per materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre un'energia superiore a 10×10^{6} gauss oerstëds oppure di $4{,}85 \times 10^{6}$ gauss oerstëds o più ed aventi forza coercitiva di 1.800 oersteds (143.200 ampères/m) o più.
**** 73.03		Rottami, cascami ed avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
ex 73.12		Nastri magnetici a grani orientati dello spessore di 0,1 mm o meno.
73.13 ex A		Lamiere magnetiche a grani orientati dello spessore di 0,1 mm o meno.
**** 73.15 B I b 1 aa		Cascami lingottati di acciai legati.
73.15 B ex VI, VII a		Nastri e lamiere magnetiche a grani orientati dello spessore di mm 0,1 o meno.
**** ex 73.16		Rotaie per strade ferrate, usate, eccetto quelle di lunghezze di m 2,50 ed oltre ed aventi caratteristiche tali da essere assimilate ai materiali da reimpiego (1).

(1) Agli effetti della presente tabella le rotaie usate tagliate in pezzi di lunghezza inferiore a metri 1,50 sono da considerarsi come rottami ferrosi, qualunque sia il loro stato di usura.

(Segue)

(Seguito)

PAGINA 17

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 73.18 (vedi anche ex 84.18 I a) I) (°)	Tubi a pareti sottili, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm., tra di loro collegati con soffietti (vedi successiva voce ex 73.20), con diametro compreso tra 75 e 400 mm., costruiti in acciaio Maraging avente resistenza limite a trazione uguale o superiore a $2,05 \times 10^9 N/m^2$;
(vedi anche ex 84.18 III g) (°) II)	Prese dinamiche sotto forma di tubi aventi diametro fino a 5 mm. per l'estrazione dell'UF6 (esafluoruro di uranio), generalmenre conformati a « tubi di Pitot » e costruiti in acciaio inossidabile resistente all'UF6;
(vedi anche ex 84.18 III h) (°) III)	Involucri sotto forma di tubi in acciaio inossidabile aventi spessore di parete compreso tra 6 e 30 mm., progettati e predisposti appositamente per il contenimento dei rotori di centrifughe a gas, costruiti con materiali resistenti all'UF6 ed aventi estremità lavorate di macchina per l'alloggiamento dei cuscinetti a sospensione magnetica e degli smorzatori indicati rispettivamente alle voci ex 85.02 ed ex 73.40 IV);
ex 73.18 ex 73.20 (vedi anche ex 84.18 III d) (°)	Sistemi di collettori di macchina, costituiti da insiemi di tubazioni e collettori di tubazioni variamente conformati (diritti, curve, gomiti, ecc.) costruiti in acciaio inossidabile;
ex 73.20 (vedi anche ex 84.18 I b) (°)	Giunti a soffietto con pareti di spessore uguale od inferiore a 3 mm. e diametro compreso tra 75 e 400 mm., sagomati ad onde (una o più), costruiti in acciaio Maraging avente resistenza limite a trazione uguale o superiore a $2,05 \times 10^9 N/m^2$, e loro stampi (vedi anche ex 82.05);
ex 73.24 I) (vedi anche ex 76.11 I)	Recipienti a pareti multiple appositamente costruiti per il deposito e/o il trasporto di fluoro liquido.
(vedi anche ex 84.18 III a) (°) II)	Recipienti di alimentazione con pressioni di funzionamento fino a $100 KN/m^2$ e portata di un Kg/ora o superiori, costruiti in acciaio inossidabile resistente all'esafluoruro di uranio (UF6);
(vedi anche ex 84.18 III b) (°) III)	Desublimatori o trappole fredde sotto forma di recipienti capaci di funzionare a pressioni fino a $3 KN/m^2$ e temperature comprese tra — 70°C e + 70°C, costruiti in acciaio inossidabile resistente all'UF6;
(vedi anche ex 84.18 III c) (°) IV)	Stazioni d'imbottigliamento dell'esafluoruro di uranio (UF6) costituite da un insieme di recipienti costruiti in acciaio inossidabile resistente all'UF6;
ex 73.27	Reti sottomarine per uso militare e reti anti torpedine.
ex 73.40 I)	Piastre blindate per uso militare.
(vedi anche ex 84.18 I c) (°) II)	Diaframmi, sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm., costruiti in acciaio Maraging avente resistenza limite a trazione uguale o superiore a $2,05 \times 10^9 N/m^2$;
(vedi anche ex 84.18 I d) (°) III)	Coperchi superiori e inferiori (dei rotori) sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm., sagomati in modo tale da permettere l'alloggiamento dei cuscinetti di cui alla successiva voce ex 85.02, costruiti in acciaio Maraging avente resistenza limite a trazione uguale o superiore a $2,05 \times 10^9 N/m^2$;
(vedi anche ex 84.18 II b) (°) IV)	Smorzatori costituiti da perni in acciaio temperato con estremità a forma di semisfera e muniti di attacchi al coperchio inferiore del rotore;

Capitolo 74.

Rame

**** ex 74.01	Cascami e rottami di rame e sue leghe.

(°) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

PAGINA 18

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
		Capitolo 75. *Nichel*
	I)	Nichelio, metallo poroso con dimensione media dei pori di 25 micron o inferiore e tenore di nichelio del 99% o superiore, con l'esclusione di fogli di nichelio metallo poroso presi individualmente per i quali le dimensioni non siano superiori a 930 cm², destinati ad essere utilizzati in batterie per applicazioni civili.
	II)	Leghe di nichelio contenenti una percentuale in peso di nichelio superiore a qualsiasi altro elemento come segue: 1) aventi un tenore in alluminio e titanio combinati superiore all'11%, oppure 2) rinforzate con dispersioni contenenti più dell'1% di ossidi di torio, di alluminio, di ittrio, di zirconio, di cerio o di lantanio, oppure 3) contenenti 0,05% o più di scandio, di ittrio, di didimio, di cerio, di lantanio, di neodimio o di prasecdimio.
**** ex 75.01		Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce doganale 75.05): cascami e rottami di nichelio.
ex 75.02		Barre di nichelio aventi capacità di produrre energia: *a*) maggiore di 10×10^6 gauss oersteds oppure; *b*) maggiore di $4{,}85 \times 10^6$ gauss oersteds, o più ed aventi forza coercitiva di 1.800 gauss oersteds o più.
75.03 ex B		Polvere di nichelio con tenore in nichelio di 99% o più e di granulazione inferiore a 100 micron.
ex 75.04 (vedi anche ex 84.18 III d) (°)	I)	Sistemi di collettori di macchina, costituiti da insiemi di tubazioni e collettori di tubazioni variamente conformati (diritti, curve, gomiti, ecc.); costruiti in nichel e sue leghe contenenti più del 60% di nichel;
(vedi anche ex 84.18 III g) (°)	II)	Prese dinamiche sotto forma di tubi aventi diametro fino a 5 mm. per l'estrazione dell'UF6, generalmente conformati a « tubo di Pitot » e costruiti in nichel e sue leghe contenenti più del 60% di nichel;
(vedi anche ex 84.18 III h) (°)	III)	Involucri sotto forma di tubi, aventi spessore di parete compreso tra 6 e 30 mm., progettati e predisposti appositamente per il contenimento dei rotori di centrifughe a gas, costruiti in nichel e sue leghe contenenti più del 60% di nichel, ed aventi estremità lavorate di macchina per l'alloggiamento dei cuscinetti a sospensione magnetica e degli smorzatori indicati rispettivamente alle voci ex 85.02 ed ex 73.40 IV);
ex 75.06 (vedi anche ex 84.18 III a) (°)	I)	Recipienti di alimentazione con pressioni di funzionamento fino a 100 KN/m² e portate di un Kg/ora o superiori, costruiti in nichel e sue leghe contenenti più del 60% di nichel;
(vedi anche ex 84.18 III b) (°)	II)	Desublimatori o trappole fredde sotto forma di recipienti capaci di funzionare a pressioni fino a E KN/m² e temperature comprese tra — 70°C e + 70°C, costruiti in nichel e sue leghe contenenti più del 60% di nichel;
(vedi anche ex 84.18 III c) (°)	III)	Stazioni d'imbottigliamento dell'UF6 costituite da un insieme di recipienti costruiti in nichel e sue leghe contenenti più del 60% di nichel.
		Capitolo 76. *Alluminio*
*** 76.01 B		Cascami e rottami di alluminio.
ex 76.06 (vedi anche ex 84.18 I a) (°)	I)	Tubi a pareti sottili con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm., tra di loro collegati con soffietti (vedi successiva voce ex 76.07), con diametro compreso tra 75 e 400 mm., costruiti in leghe di alluminio dotate di resistenza limite alla trazione di $0{,}460 \times 10^9$ N/m²;
(vedi anche ex 84.18 III g) (°)	II)	Prese dinamiche sotto forma di tubi aventi diametro fino a 5 mm. per l'estrazione dell'UF6 (esafluoruro di uranio), generalmente conformati a « tubo di Pitot » e costruiti in alluminio e sue leghe;
(vedi anche ex 84.18 III h) (°)	III)	Involucri sotto forma di tubi, aventi spessore di parete compreso tra 6 e 30 mm., progettati e predisposti appositamente per il contenimento di rotori di centrifughe a gas costruiti in alluminio e sue leghe ed aventi estremità lavorate di macchina per l'alloggiamento dei cuscinetti a sospensione magnetica e degli smorzatori indicati rispettivamente alle voci ex 85.02 ed ex 73.40 IV);

(°) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

(*Segue*)

(Seguito)

PAGINA 18

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 7606 - ex 70.07 (vedi anche ex 84.18 III d) (0)	Sistemi di collettori di macchina, costituiti da insiemi di tubazioni e collettori di tubazioni variamenti conformati (diritti, curve, gomiti, ecc.), costruiti in alluminio e sue leghe.
ex 76.07 (vedi anche ex 84.18 I b) (0)	Giunti a soffietto con pareti di spessore uguale od inferiore a 3 mm. e diametro compreso tra 75 e 400 mm., sagomati ad onde (una o più) costruiti in leghe di alluminio dotate di resistenza limite alla trazione di 0,460 × 10^9 N/m^2, e loro stampi (vedi anche ex 82.05).
ex 76.11 I) (vedi anche ex 73.24)	Recipienti a pareti multiple appositamente costruiti per il deposito e/o il trasporto di fluoro liquido.
(vedi anche ex 84.18 III a) (0) II)	Recipienti di alimentazione con pressioni di funzionamento fino a 100 KN/m^2 e portata di un Kg/ora, o superiori, costruiti in alluminio e sue leghe, resistente all'UF6.
(vedi anche ex 84.18 III b) (0) III)	Desublimatori o trappole fredde sotto forma di recipienti capaci di funzionare a pressioni fino a 3 KN/m^2 e temperature comprese tra — 70°C e + 70°C, costruiti in alluminio e sue leghe.
(vedi anche ex 84.18 III c) (0) IV)	Stazioni di imbottigliamento dell UF6, costituite da un insieme di recipienti costruiti in alluminio e sue leghe.
ex 76.16 I) (vedi anche ex 84.18 I c) (0)	Diaframmi sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm.; costruiti in leghe di alluminio dotate di resistenza limite alla trazione di 0,460 × 10^9 N/m^2,
(vedi anche ex 84.18 I d) (0) II)	Coperchi superiori ed inferiori sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm., sagomati in modo tale da permettere l'alloggiamento dei cuscinetti di cui alla successiva voce ex 85.02 e costruiti in leghe di alluminio dotate di resistenza limite alla trazione di 0,460 × 10^9 N/m^2;
	Capitolo 77. *Magnesio, berillio (glucinio)*
ex 77.04 (vedi anche cap. 28 II) (vedi anche cap. 29 III)	Berillio (glucinio), come segue: metallo, leghe contenenti più del 50% in peso di berillio, composti contenenti berillio e loro prodotti, con esclusione di: 1) finestre di metallo per apparecchiature a raggi x; 2) forme di ossido finite o semilavorate appositamente costruite per parti di componenti elettronici o come substrati per circuiti elettronici; 3) spedizioni di 500 grammi o meno di berillio con purezza del 99% o inferiore oppure di 100 grammi o meno di berillio con purezza superiore al 99% a condizione che le spedizioni non comprendano monocristalli; 4) spedizioni di 5 kg o meno di berillio contenuti in composti con purezza inferiore al 99%.
	Capitolo 78. *Piombo*
*** 78.01	Cascami e rottami di piombo.
	Capitolo 81. *Altri metalli comuni*
ex 81.02	Leghe di molibdeno contenenti il 97,5% o più di molibdeno, eccetto i fili.
ex 81.03	Tantalio e leghe di tantalio come segue: 1) polvere di tantalio contenente meno di 200 ppm di impurità metalliche totali ed anodi sinterizzati costituiti da questa polvere; 2) leghe di tantalio contenenti 60% o più di tantalio e rottami di queste leghe.
ex 81.04 C I)	Leghe di cobalto (cioè leghe contenenti una percentuale di cobalto più elevata in peso rispetto a qualsiasi altro elemento), come segue: 1) contenenti il 5% o più di tantalio, oppure 2) rinforzate per dispersione e contenenti più dell 1% di ossido di torio, di alluminio, di ittrio, di zirconio o di cerio; 3) contenenti 0,05% o più di scandio, di ittrio, di didimio, di cerio, di lantanio, di neodimio o di praseodimio.
II)	Leghe di cobalto magnetiche aventi una delle seguenti caratteristiche: 1) permeabilità iniziale gauss oersteds 120.000 (0,15 Henry/m), o più calcolata a micron 0,0 o equivalente; 2) rimanenza massima 98,5% o più per materiali a permeabilità magnetica; 3) capacità di produrre un'energia superiore a 10 × 10^6 gauss oersteds oppure di 4,85 × 10^6 gauss oersteds o più ed aventi forza coercitiva di 1.800 oersteds (143.200 ampere/m) o più.

(0) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

PAGINA 19

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 81.04 F (vedi cap. 28 II e cap. 29 III)	III) Afnio come segue: metallo, leghe e composti di afnio contenenti più del 60% in peso di afnio e loro prodotti, con l'esclusione delle spedizioni dei sopra citati prodotti aventi un contenuto di afnio di 1 kg o meno.
ex 81.04 H	IV) Leghe di niobio contenenti il 60% o più di niobio o di niobio tantalio; loro rottami.
ex 81.04 K	V) Leghe di titanio in forma grezza, semilavorata e di rottame, aventi le composizioni nominali seguenti: *a*) 6% di alluminio, 2% di stagno, 4% di zirconio, 6% di molibdeno ed il resto di titanio; *b*) 12% o più di alluminio in peso.
ex 81.04 M	VI) Uranio impoverito ad eccezione di quello appositamente costruito per le applicazioni civili seguenti: 1) schermi di protezione; 2) imballaggi; 3) zavorra; 4) contrappesi.
ex 81.04 N	VII) Leghe di torio contenenti più del 5% in peso di torio.
ex 81.04 O (vedi cap. 28 II e cap. 29 III)	VIII) Zirconio metallo; leghe contenenti in peso più del 50% di zirconio; composti nei quali il rapporto afnio/zirconio è inferiore a 1/500 in peso e prodotti interamente fabbricati con questi elementi, con l'esclusione di: *a*) zirconio metallo e leghe di zirconio per spedizioni di 5 kg o meno; *b*) zirconio in fogli o strisce con spessore massimo di 0,25 mm (0,00095 pollici) appositamente fabbricato per essere utilizzato nelle ampolle dei flash fotografici e destinato a questo uso, per spedizioni di 200 kg o meno.

Capitolo 82.

Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	I) Placchette diamantate ad una sola punta, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1) Esecuzione del taglio senza difetti verificato in qualsiasi direzione, ad un ingrandimento di 400 volte; 2) Raggio di taglio compreso tra 0,1 e 5 mm; 3) Variazione del raggio di taglio minore di 0,002 mm picco-picco.
	II) Punte per fori profondi atte alla lavorazione di armi portatili.
	III) Brocce per la rigatura di armi portatili.
ex 82.05 (vedi anche ex 73.20 - ex 76.07 - ex 84.18 I b)	Stampi per giunti a soffietto di componenti rotanti per centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

(*Segue*)

(Seguito)

PAGINA 19

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
		SEZIONE XVI *Macchine ed apparecchi, materiale elettrico*
	I)	Apparecchi e dispositivi appositamente costruiti per la manutenzione, il controllo, l'accensione, il disinnesco, la detonazione o la rilevazione dei materiali previsti in questa tabella a fronte della voce doganale ex 93.07, compresi i dispositivi per il dragaggio delle mine.
(vedi anche cap. 90 V)	II)	Apparecchiature contenenti laser e sistemi laser, con 'esclusione delle apparecchiature descritte alle lettere da *a*) ad *o*) del punto 2) della voce ex 90.13 I, che contengono i laser descritti nelle lettere da *a*) ad *l*) del punto 1) della medesima voce ex 90.13 I.
		Capitolo 84. *Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici.*
	I)	Dispositivi aerotrasportabili o al suolo, appositamente costruiti per rifornimento di carburante o gas, per aerei ed elicotteri; dispositivi ed apparecchi per detti funzionanti sotto pressione; attrezzature appositamente costruite per consentire tali operazioni in spazi ristretti.
	II)	Macchine ed apparecchiature per la produzione di esplosivi e di propellenti solidi o liquidi ad uso militare; Installazioni complete e loro componenti caratteristiche.
(vedi anche ex 84.57)	III)	Apparecchiature appositamente costruite per la fabbricazione di tubi elettronici a vuoto ed a gas della V.D. ex 85.21; loro parti e sottoassiemi caratteristici.
	IV)	Macchine ed apparecchiature appositamente costruite per la produzione di materiali e componenti elettronici e loro parti caratteristiche elencati nelle VV.DD. 85.19 I e 85.21 XIV.
	V)	Apparecchiature per la fabbricazione di maschere e per la realizzazione di tracciati foto-sensibili sulla superficie di un semiconduttore o dello strato isolante.
(vedi anche ex 85.22 VII)	VI)	Apparecchiature appositamente costruite per separare gli isotopi di litio.
(vedi anche ex 85.22 VI)	VII)	Impianti appositamente costruiti per la produzione di esafluoruro di uranio (UF6).
	VIII)	Apparecchiature, appositamente costruite ad uso militare, per la disseminazione di aggressivi biologici, chimici e radioattivi; loro parti caratteristiche.
	IX)	Impianti ed apparecchiature appositamente costruiti per la fabbricazione di elementi di combustibile per reattori nucleari.
	X)	Impianti appositamente costruiti per la produzione di trizio.

PAGINA 20

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 84.06	I) Motori diesel amagnetici da 50 CV o più appositamente costruiti per impiego militare; loro parti caratteristiche.
	II) Motori diesel da 1.500 CV o più e con velocità di rotazione di 700 giri al minuto primo o più, appositamente costruiti per sottomarini; loro parti caratteristiche.
ex 84.06 ex 84.08	I) Motori di aviazione appositamente costruiti o adattati per elicotteri ed aerei militari; loro parti caratteristiche.
	II) Motori per aerei ed elicotteri eccetto: 1) motori a pistone; 2) motori a reazione con spinta inferiore a 2.265 kg; 3) motori a turbo-propulsione o a turbina con un potenza inferiore a 2500 CV o una spinta residua inferiore a 453 kg; 4) motori utilizzati in aerei o elicotteri effettivamente con caratteristiche civili.
	III) Motori per siluri, per razzi e per missili.
	IV) *Motori appositamente costruiti o modificati per impiego militare per la propulsione di veicoli militari, loro parti caratteristiche.*
	V) Motori a turbina a gas per propulsione navale con una potenza all'asse di 3.500 CV o più, appositamente costruiti per tali applicazioni o adattati come derivati da motori per aerei.
ex 84.10	Pompe escluse quelle a vuoto di cui al successivo punto ex 84.11 I), aventi una qualsiasi delle seguenti caratteristiche: 1) costruite per lo spostamento di metalli fusi a mezzo di forze elettromagnetiche; 2) aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite da: materiali contenenti il 90% o più di tantalio, di titanio o di zirconio o combinazione di detti metalli, eccetto quando le superfici sono costituite da materiali contenenti più del 97% e meno del 99,7% di titanio.
ex 84.11	I) Pompe a vuoto come segue: 1) pompe turbo-molecolari con portata superiore a 2000 litri di azoto al secondo; 2) pompe a diffusione costruite per una velocità di pompaggio superiore a 50.000 litri di azoto al secondo, ad una pressione di 10^{-4} mm. di mercurio o inferiore; 3) sistemi di pompe criogeniche (ad esempio sistemi nei quali la circolazione di gas liquefatto è utilizzata per la produzione di vuoto, statico o dinamico, per l'abbassamento della temperatura ambiente) costruite per funzionare a temperature inferiori a — 200°C misurate alla pressione atmosferica; 4) parti ed accessori caratteristici.
	II) Soffianti e compressori del tipo turbo (centrifugo ed assiale) interamente costituiti o rivestiti di alluminio, di nichelio o di una lega contenente il 60% o più di nichelio ed aventi una portata di 1.700 litri al minuto o superiore.
	III) Apparecchiature come segue: 1) gallerie a vento supersoniche (da Mach 1,4 a Mach 5), ipersoniche (da Mach 5 a Mach 15) ed iperveloci (oltre Mach 15), eccetto quelle appositamente costruite per scopi didattici ed aventi un vano (misurato internamente) con dimensione inferiore a 25 cm; 2) dispositivi per la simulazione delle condizioni di flusso a Mach 5 e superiori indipendentemente dal numero di Mach con i quali i dispositivi funzionano, comprese le gallerie ad impulso termico, gallerie ad arco per plasma, tubi e gallerie per prove di shock, gallerie a gas e cannoni a gas leggero; 3) gallerie a vento ed altri dispositivi diversi da quelli con vani bidimensionali aventi capacità esclusive per la simulazione di numeri di Reynolds maggiori di 25 × 10^6 a velocità transoniche; 4) parti ed accessori caratteristici.

(*Segue*)

(*Seguito*)

PAGINA 20

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
(vedi anche ex 84.18 II c) (°)	IV)	Pompe molecolari costituite da cilindri con rapporto altezza/diametro di 1:1, aventi diametro interno compreso tra 75 e 400 mm., spessore di parete 10 mm. o superiore, scanalature elicoidali interne a sezione rettangolare, con profondità di 2 mm o superiore e fori interni.
ex 84.12		Apparecchi di respirazione pressurizzati, appositamente costruiti per aerei ed elicotteri di tipo militare.
ex 84.17	I)	Apparecchiature costruite per mantenere la temperatura ambiente al di sotto di — 170°C e loro parti caratteristiche come segue: 1) destinate ad essere utilizzate in applicazioni navali, aeree o spaziali; 2) rinforzate per impiego mobile terrestre.
	II)	Apparecchiature per la produzione di idrogeno liquido, eccetto gli impianti aventi una capacità di produzione inferiore ad una tonnellata e mezza nelle 24 ore e non idonei alla produzione di soluzioni di idrogeno.
	III)	Apparecchiature per la produzione di fluoro liquido.
	IV)	Impianti per la produzione di acqua pesante, di deuterio o di composti di deuterio e loro apparecchiature e componenti appositamente costruiti o preparati.
	V)	Apparecchiature per la nitrazione di tipo continuo atte alla produzione di esplosivi militari e propellenti solidi.
	VI)	Impianti, macchine e apparecchiature appositamente costruite per il trattamento di materiali nucleari irraggiati al fine di isolare o recuperare i materiali fissili, quali le macchine per tagliare il combustibile di reattori nucleari, estrattori con solvente a controcorrente, recipienti di sicurezza anticriticità e loro parti ed accessori specifici.
	VII)	Scambiatori di calore impiegati: 1) nelle apparecchiature laser; 2) negli impianti nucleari costituiti da alluminio, da rame, da nichelio o da leghe contenenti più del 60% di nichelio.

(°) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

PAGINA 21

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	o da combinazione di tali metalli, sotto forma di tubi inguainati, costruiti per funzionare a pressioni inferiori a quella atmosferica con un tasso di perdita inferiore a 10^{-4} atmosfere per ora, con una variazione di pressione di una atmosfera.
VIII)	Unità di separazione utilizzanti il procedimento di iniezione a getto, capaci di separare gli isotopi di materiali nucleari grezzi, di prodotti fissili speciali e di altri prodotti fissili.
ex 84.18	Centrifughe a gas o unità di separazione utilizzanti il procedimento Vortex capaci di separare gli isotopi di materiali nucleari grezzi, di prodotti fissili speciali ed altri prodotti fissili e loro parti e componenti caratteristici, come segue:
I)	Componenti rotanti:
(vedi anche ex 73.18 I) - vedi anche ex 76.06 I) e Sez. XIII punto III)	*a*) rotori assemblati in tutto o in parte costituiti da uno o più tubi a pareti sottili, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm tra di loro collegati con soffietti (vedi punto b), con diametro compreso tra 75 e 400 mm, costituiti con uno o più dei seguenti materiali: — acciai Maraging aventi resistenza limite a trazione uguale o superiore a $2,05 \times 10^9$ N/m²; — leghe di alluminio dotate di resistenza limite alla trazione di $0,460 \times 10^9$ N/m²;
(vedi anche Sez. VI punto I) e Sez. XIII punto I	— materiali fibrosi dotati di resistenza limite a trazioni uguali o superiori a $0,3 \times 10^6$ N/m²;
(vedi anche ex 73.20 - vedi anche ex 76.07 e Sezione XIII punto IV)	*b*) giunti a soffietto con pareti di spessore uguale od inferiore a 3 mm e diametro compreso tra 75 e 400 mm, sagomati ad onde (una o più) costruiti con uno dei materiali di cui al precedente punto a) e loro stampi (vedi anche ex 82.05);
(vedi anche ex 73.40 II) - vedi anche ex 76.16 I) e Sez. XIII punto V)	*c*) diaframmi, sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm., costruiti con materiali di cui al precedente punto a);
(vedi anche ex 73.40 III) - vedi anche ex 76.16 II) e Sez. XIII punto VI)	*d*) coperchi superiori e inferiori sotto forma di dischi aventi diametro compreso tra 75 e 400 mm sagomati in modo tale da permettere l'alloggiamento dei cuscinetti di cui ai punti successivi (componenti statici), costruiti con materiali di cui al precedente punto *a*);
II)	Componenti statici:
(vedi anche ex 85.02)	*a*) cuscinetti a sospensione magnetica formati da magneti ad anello con rapporto diametro esterno/di ametro interno minore o uguale 1,6 : 1 ed aventi permeabilità iniziale di 0,15 Henry/m o superiore, oppure induzione residua del 98,5% o superiore oppure energia magnetica specifica maggiore di 80.000 Joules/m² (10×10^{-6} Gauss Oersteds);
(vedi anche ex 73.40 IV)	*b*) smorzatori costituiti da perni in acciaio temprato con estremità a forma di semisfera e muniti di attacchi al coperchio inferiore;
(vedi anche ex 84.11 IV)	*c*) pompe molecolari costituite da cilindri con rapporto altezza/diametro di 1 : 1, aventi diametro interno compreso tra 75 e 400 mm, spessore di parete 10 mm o superiore, scanalature elicoidali interne a sezione rettangolare con profondità di 2 mm o superiore e fori interni;
(vedi anche ex 85.01 V)	*d*) statori del motore aventi forma anulare e costituiti da un avvolgimento multifase attorno ad un'anima di lamierini in ferro con spessore di 2 mm o inferiore, progettati appositamente per motori a corrente alternata plurifasi ad alta velocità, del tipo ad isteresi (a riluttanza) capaci di funzionare in modo sincrono in condizioni di vuoto a frequenze comprese tra 600 e 2000 Hz e potenze comprese tra 50 e 1.000 Volt Amperes.
III)	Sistemi ausiliari:
(vedi anche ex 73.24 II) - vedi anche ex 75.06 I) - vedi anche ex 76.11 II)	*a*) recipienti di alimentazione con pressioni di funzionamento fino a 100KN/m² e portate di 1 kg./ora o superiori, costruite con uno dei seguenti materiali resistenti all'esafluoruro di uranio (UF6): — acciai inossidabili; — alluminio e sue leghe; — nichel e sue leghe contenenti più del 60% di nichel.
(vedi anche ex 73.24 III) - vedi anche ex 75.06 II) - vedi anche ex 76.11 III)	*b*) desublimatori o trappole fredde sotto forma di recipienti capaci di funzionare a pressioni fino a 3 KN/m² e temperature comprese tra — 70°C e + 70°C, costruiti con i materiali di cui al precedente punto *a*);

(*Segue*)

(*Seguito*)

PAGINA 21

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
(ved anche ex 73.24 IV) - ex 75.06 III)ex - 76.11 IV)		*c*) stazioni d'imbottigliamento dei prodotti (UF6) costituite da un insieme di recipienti costruiti con i materiali di cui al precedente punto *a*);
(vedi anche ex 73.18 - ex 73.20 - ex 75.04 I) - ex 76.06 - ex 76.07)		*d*) sistemi di collettori di macchina, costituiti da insiemi di tubazioni e collettori di tubazioni variamente conformati (diritti, curve, gomiti, ecc.) costruiti con i materiali di cui al precedente punto *a*);
(vedi anche ex 90.28 XIX)		*e*) spettrometri di massa per UF6, magnetici o a quattro poli, progettati o predisposti appositamente per il prelievo diretto (in linea) di campioni di UF6 gassoso aventi tutte le seguenti caratteristiche: — potere risolutivo unitario per masse maggiori di 320; — costruiti o rivestiti in nichel cromo, metallo monel, placcati in nichel; — del tipo a bombardamento di elettroni; — con sistema di collettori adatto per analisi isotopiche;
(vedi anche ex 85.01 VI)		*f*) variatori di frequenze (convertitori o invertitori) progettati e predisposti appositamente per alimentare gli statori dei motori di cui la precedente punto II *d*) parti e pezzi caratteristiei aventi tutte le seguenti caratteristiche: — potenza multifase con frequenza da 600 a 2000 Hz; — controllo di frequenza migliore dello 0,1%; — distorsione armonica inferiore al 2%; rendimento maggiore dell'80%;
(vedi anche ex 73.18 II) - vedi anche ex 75.04 II) - vedi anche ex 76.06 II)		*g*) Prese dinamiche sotto forma di tubi aventi diametro fino a 5 mm per l'estrazione dello UF6, generalmente conformati a «tubo di Pitot» e costruiti con materiali resistenti all'UF6 di cui al precedente punto *a*);
(vedi anche ex 73.18 III) - vedi anche ex 75.04 III) - vedi anche ex 76.06 III)		*h*) involucri sotto forma di tubi aventi spessore di parete compreso tra 6 e 30 mm progettati e predisposti appositamente per il contenimento dei rotori di cui al punto I *a*), costruiti con materiali resistenti all'UF6 indicati nel precedente punto *a*) ed aventi estremità lavorate di macchina per l'alloggiamento dei cuscinetti a sospensione magnetica e degli smorzatori di cui ai precedenti punti II *a*) e II *b*);
(vedi anche ex 90.24)		*i*) misuratori di pressione: strumenti di misura della pressione dell'UF6 gassoso costruiti con materiali resistenti all'UF6, indicati al precedente punto *a*), loro parti e pezzi caratteristici, capaci di misurare pressioni fino a 13.000 N/m² ed aventi precisione superiore all'1%.
ex 84.22 ex 84.23		Attrezzature per la costruzione realizzate secondo specifiche militari, appositamente costruite per essere avioportate.
ex 84.44	I)	Laminatoi appositamente costruiti od adattati per la laminazione di metalli e di leghe che abbiano un punto di fuzione superiore a + 1900°C.
	II)	Parti ed accessori caratteristici per i laminatoi suddetti.
ex 84.45	I)	Macchine utensili appositamente costruite per la avorazione di materiale d'armamento e di munizionamento.
	II)	Macchine utensili e macchine a controllo dimensionale che sono o possono essere equipaggiate con le unità di comando descritte alla voce doganale ex 85.19 V, o con i calcolatori previsti al punto ex 84.53 2); eccetto: 1) alesatrici, fresatrici, combinazioni di macchine, (centri di lavoro) che presentino tutte le caratteristiche seguenti: *a*) spostamento massimo del carrello su uno qualsiasi degli assi uguale o inferiore a a 3.000 mm; *b*) precisione di posizionamento su uno qualsiasi degli assi uguale o superiore a ± 0,01 mm per 300 mm e 0,005 mm per ogni 300 mm supplementari; *c*) potenza del mandrino uguale o inferiore a 20 kw; *d*) un solo mandrino porta pezzo; *e*) il movimento assiale e secondo un asse radiale misurato all'asse del mandrino, in un giro del mandrino uguale o superiore a D × 2 × 10⁵— mm TIR (picco-picco) in cui D rappresenta il diametro del mandrino espresso in millimetri; *f*) coordinazione simultanea di un massimo di 3 assi capaci di eseguire un movimento di contornatura indipendentemente dal tipo di unità di comando collegato con la macchina. 2) macchine utensili diverse da quelle descritte al precedente punto (I) e macchine di controllo dimensionale che presentino tutte le caratteristiche seguenti: *a*) precisione di posizionamento su uno qualsiasi degli assi uguale o superiore a ± ± 0,01 mm per 300 mm e 0,005 mm per ogni 300 mm supplementari;

(*Segue*)

(*Seguito*)

PAGINA 21

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI

b) movimento secondo un asse radiale misurato all'asse del mandrino, uguale o superiore a 0,0008 mm TIR (picco-picco), in un giro del mandrino (per i torni ed altre macchine rotanti);

c) coordinazione simultanea di un massimo di 3 assi capaci di eseguire un movimento di contornatura indipendentemente dal tipo di unità di comando collegato con la macchina.

3) Sottoassiemi appositamente costruiti che, secondo le specifiche tecniche del costruttore, possono migliorare le capacità delle macchine utensili in modo da farle rientrare nei precedenti punti 1) e 2).

III) Presse:

1) appositamente costruite o adattate per la lavorazione o lo stampaggio di metalli o di leghe aventi un punto di fusione superiore a + 1.900°C;

2) idrauliche verticali di potenza totale garantita superiore a 10.000 tonnellate;

3) idrauliche orizzontali di potenza totale garantita superiore a 5000 tonnellate;

4) isostatiche capaci di realizzare una pressione di lavoro massima di 1.406 kg/cm^2 o più ed aventi una cavità chiusa di diametro interno superiore a 40,6 cm;

5) isostatiche capaci di realizzare una pressione di lavoro massima di 351 kg/cm^2 o più, ed aventi un condizionamento termico controllato nella cavità chiusa, ecccetto quelle con cavità chiusa di diametro interno inferiore a 127 ed aventi altresì la capacità di realizzare e mantenere un condizionamento termico controllato compreso tra + 80°C e — 35°C.

IV) Torni per la imbutitura delle lamiere e macchine « flow-forming » a due supporti o a 3 cilindri come segue:

1) a mandrino orizzontale previsto per montare o avente un motore di comando di 59 kw o più;

2) a mandrino verticale previsto per montare o avente un motore di comando di 37 kw o più.

V) Macchine ed apparecchiature, comprese le attrezzature ed accessori specifici, appositamente costruite per la fabbricazione delle palette rotanti e/o fisse delle turbine a gas (per le apparecchiature di controllo vedi ex 90.16 I e II) quali:

1) Macchine:

a) per rettificare con nastro abrasivo le palette rotanti;
b) per raggiare le palette;
c) per fresare e/o rettificare i profili delle palette;
d) per formare gli sbozzi delle palette;
e) per laminare le palette;
f) per profilare le palette;
g) per rettificare i piedi delle palette;

PAGINA 25

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Segue ex 84.59	costruite per produrre strutture o laminati eterogenei utilizzando materiali fibrosi e filamentosi; parti meccaniche delle macchine, comandi per il coordinamento e la programmazione; parti ed accessori caratteristici di dette macchine;

2) macchine, nelle quali i movimenti di posizionamento e di avvolgimento di nastri e di fogli sono coordinati e programmati secondo due o più assi, appositamente costruite per la produzione di strutture eterogenee per cellule di aerei e di missili;

3) macchine, pezzi, componenti, adattatori ed assiemi di modifica specializzati, per tessere, interallacciare od intrecciare le fibre per la fabbricazione di strutture composte con l'esclusione di macchine tessili che non siano state modificate per gli usi sopra richiamati.

VIII) Reattori nucleari, cioè reattori in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione a catena controllata di fissione autosostenentesi; elementi costitutivi importanti costruiti o destinati per essere utilizzati in un reattore nucleare quali ad esempio: contenitori in pressione del reattore, elementi strutturali di supporto del nocciolo del reattore, pompe per la circolazione del refrigerante, apparecchiature per la manipolazione degli elementi di combustibile, scambiatori di calore, barre di controllo e relativi meccanismi di comando, tubi resistenti alla pressione; apparecchiature per la generazione di energia e/o propulsione, non altrove specificato, appositamente costruite per essere utilizzate con reattori nucleari.

IX) Macchine ed apparecchi per la produzione di esplosivi militari e di propellenti solidi; loro parti caratteristiche.

X) Macchine per la messa in opera di film sintetici utilizzati come nastri per registratori magnetici, come segue:

— apparecchiature componenti e parti appositamente costruiti per effettuare in modo continuo con striscia magnetica il rivestimento del supporto di poliestere descritto alla V.D. ex 92.12.

XI) Macchine e apparecchiature appositamente costruite per la fabbricazione di dispositivi e loro assiemi compresi nella presente tabella del cap. ex 85 II) punti 2, 3, 4, 5 e di sistemi di registrazione magnetica diversi da quelli su nastro, descritti al punto ex 92.11 come segue:

1) apparecchiature per la fabbricazione di forme con un solo foro o a fori multipli compresi nel cap. es 85 II) punti 2, 3, 4, come segue:

a) presse automatiche per la produzione di tipi compresi nella presente tabella;

b) stampi per presse per la produzione di tipi compresi nella presente tabella;

c) apparecchiature automatiche per il controllo, la classificazione qualitativa, la cernita, la simulazione e/o il collaudo dei tipi compresi nella presente tabella.

(Segue)

(Seguito)

PAGINA 25

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Segue ex 84.59	2) apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi di memoria o di commutazione a film sottile aventi un ciclo di isteresi quadrato e apparecchiature automatiche per il controllo, la classificazione qualitativa, la cernita, la simulazione e/o il collaudo dei tipi compresi nel cap. ex 85 II) punto 5);
	3) apparecchiature automatiche per il controllo qualitativo, la simulazione e/o il collaudo di assiemi di dispositivi compresi nel cap. ex 85 II) punti 2, 3, 4, 5;
	4) apparecchiature per l'applicazione di rivestimenti magnetici ai supporti di registrazione compresi nel punto ex 92.12;
	5) apparecchiature automatiche e semiatutomatiche per il controllo, la classificazione qualitativa, la simulazione e/o il collaudo dei supporti di registrazione compresi nel punto ex 92.12;
	6) apparecchiature di collaudo, parti e comandi specifici per gli apparati sopra descritti;
	7) macchine del tipo ad asse orizzontale, con doppio supporto e tre rulli, aventi un motore di azionamento con potenza uguale o maggiore di 45 kw per avvolgere, interallacciare e nastrare (spin forming e flow forming) *i materiali filamentosi di cui alla sezione* VI-I e XIII-I della vigente Tabella Esport, impiegate per realizzare parti di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.
ex 84.61	I) Valvole rubinetti e regolatori di pressione aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite dal 90% o più di tantalio, titanio, o zirconio anche in combinazione fra di loro eccetto quando le superfici di contatto sono costituite da materiali contenenti più del 97% e meno del 99,7% di titanio.
	II) Valvole del diametro di 0,5 cm. o superiore, contenuta a soffietto interamente costituite o rivestite di alluminio, di nichelio o di una lega contenente 60% o più di nichelio sia a funzionamento manuale che a funzionamento automatico.
ex 84.62	Cuscinetti:
	1) cuscinetti a sfere ed a rulli con diametro interno di 10 mm o meno e tolleranze delle classi ABEC 5, RBEC 5, (o equivalenti nazionali) o più strette ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
	a) anelli, sfere o rulli costruiti con acciaio legato o altro materiale (ad esempio acciaio rapido per utensili, metallo Monel, berillio, metalloidi, ceramiche e composti di metallo sinterizzato), con l'esclusione dei materiali seguenti: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio (SAE-52100) acciaio al nichel molibdeno (SAE-4615) acciaio inossidabile (AISI-440C-SAE-51440C) o equivalenti nazionali;
	b) costruiti per utilizzazioni a temperature di funzionamento abituale oltre più 150°c, sia mediante l'impiego di materiali speciali, sia mediante l'applicazione di speciali trattamenti termici.

PAGINA 28

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Segue cap. 85 - vedi anche ex 90.28 I)	V) Materiale elettronico appositamente costruito per impiego militare e relative parti caratteristiche.
	VI) Apparecchi utilizzanti radiazioni infrarosse e intensificatori di immagini per impiego militare; loro parti caratteristiche.
ex 85.01	I) Generatrici tachimetriche sincrone ed asincrone come segue: 1) impieganti l'effetto Hall; 2) aventi un contenitore di diametro di 50,8 mm o inferiore ed una lunghezza (escluse le sporgenze dell'asse) di 101,6 mm o inferiore, oppure un rapporto diametro-lunghezza superiore a 2 : 1, aventi una o più delle seguenti caratteristiche: *a*) linearità nominale dello 0,1% o inferiore; *b*) compensazione o correzione della temperatura. 3) costruite per funzionare al di sotto di — 55°C o al di sopra di + 125°C; 4) parti caratteristiche, appositamente costruite per i materiali sopra descritti ai punti 1) 2) e 3).
	II) Motori elettrici appositamente costruiti per sottomarini di potenza superiore a 1.000 CV ad inversione rapida, raffreddati a liquido e di tipo ermetico.
	III) Motori sincroni come segue: 1) di dimensione 20 (50,8 mm di diametro) o inferiore ed aventi una velocità di sincronismo maggiore di 3.600 giri al minuto; 2) costruiti per essere alimentati con frequenze maggiori di 400 HZ; 3) costruiti per funzionare al di sotto di — 55°C o al di sopra di + 125°C; 4) parti caratteristiche appositamente costruite per i materiali sopra descritti ai punti 1) 2) e 3).
	IV) Motori lineari ad induzione usati come sistemi di trascinamento dei carrelli, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1) corsa maggiore di 200 mm; 2) forza nominale maggiore di 45 N; 3) movimento incrementale controllato minimo minore di 0,001 mm.
(vedi anche ex 84.18 II d) (°)	V) Statori del motore di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio, aventi forma anulare e costituiti da un avvolgimento multifase attorno ad un'anima di lamierini in ferro con spessore di 2 mm, o inferiore, progettati appositamente per motori a corrente alternata plurifase ad alta velocità, del tipo ad isteresi (a riluttanza) capaci di funzionare in modo sincrono in condizioni di vuoto a frequenze comprese tra 600 e 2000 Hz e potenze comprese tra 50 e 1000 Volt Amperes;
(vedi anche ex 84.18 III f) (°)	VI) Variatori di frequenza (convertitori o invertitori) progettati o predisposti appositamente per alimentare gli statori del motore di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio e relative parti e pezzi staccati àventi tutte le seguenti caratteristiche: — potenza multifase con frequenza da 600 a 2000 Hz; — controllo di frequenza migliore dello 0,1%; — distorsione armonica inferiore al 2%; — rendimento maggiore dell'80%.

(°) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

(*Segue*)

(*Seguito*)

PAGINA 28

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 85.02 (vedi anche ex 84.18 II a) (°)		Cuscinetti a sospensione magnetica formati da magneti ad anello con rapporto diametro esterno/diametro interno minore o uguale 1,6 : 1 ed aventi permeabilità iniziale di 0,15 Henry/m o superiore, oppure induzione residua del 98,5% o superiore, oppure energia magnetica specifica maggiore di 80.000 Joules/m³ (10 × 10⁶ gauss oerstëds).
ex 85.04		Accumulatori per sommergibili.
ex 85.11	I)	Forni elettrici ad arco sotto vuoto, ad elettrodo consumabile di capacità superiore a 20 tonnellate e loro parti e controlli caratteristici.
	II)	Forni elettrici ad arco sotto vuoto a pozzo e loro parti e controlli caratteristici.
	III)	Dispositivi ad arco voltaico capaci di produrre un flusso di gas ionizzato, nel quale la colonna dell'arco è strozzata (eccetto quelli nei quali il flusso di gas serve soltanto per l'isolamento e quelli di potenza inferiore a 100 KW per tagliare, per saldare, per fondere, per placcare e/o spruzzare; apparecchiature che incorporano tali dispositivi; oro parti e accessori caratteristici.
	IV)	Apparecchiature per l'assiemamento di micro circuiti (microsaldatrici).
ex 85.13 ex 85.15	I)	Apparati di trasmissione per telecomunicazioni monocanali e pluricanali, compresi gli amplificatori o ripetitori terminali intermedi, i bus multiplex ed i multiplex utilizzati per telecomunicazioni entro o tra apparecchiature e sistemi di telecomunicazioni o altre apparecchiature e sistemi a mezzo linea, cavo, fibra ottica o radio e modem e multiplex associati come segue:

1) impieganti tecniche di trasmissione analogiche con entrata ed uscita analogiche, costruiti per fornire, trasportare o ricevere su una rete di comunicazioni, frequenze di banda base superiori a 19 MHz o superiori a 300 KHz solo per le apparecchiature adatte per l'uso con cavi sottomarini;

2) impieganti tecniche di trasmissione numeriche costruiti per funzionare con velocità di cifra superiore a 2,1 Megabit/secondo, con entrata ed uscita analogiche, costruiti per essere utilizzati in circuiti di comunicazioni;

3) impieganti tecniche di trasmissione numeriche, per la trasmissione di dati, con entrata ed uscita numeriche compresi i sistemi di trasmissione telegrafiche e di trasmissione dati, aventi una qualsiasi delle seguenti caratteristiche:

a) costruite per funzionare con velocità di trasmissione numerica in bit al secondo (esclusi i canali di servizio e di amministrazione) superiore a:

aa) 4.800 oppure

bb) 160% della larghezza di banda in Hertz del canale (o canale secondario);

b) impieganti sistemi di rilevazione e di correzione automatica degli errori ed aventi tutte e due le seguenti caratteristiche:

aa) che non esigano una ritrasmissione per la correzione;

bb) che comportino una velocità di trasmissione superiore a 300 bit al secondo.

4) componenti accessori e sottoassiemi appositamente costruiti per le suddette apparecchiature, strumenti di collaudo appositamente costruiti per le apparecchiature di cui al punto 2), (vedi anche V.D. ex 90.28); con l'esclusione dei connettori usati con fibre ottiche o cavi aventi una perdita di accoppiamento ripetibile di 0,5 Db o superiore.

(°) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

PAGINA 42

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Segue ex 85.22 (vedi cap. 84 VII)	VI)	Impianti appositamente costruiti per la produzione di esafluoruro di uranio (UF6).
(vedi cap. 84 VI)	VII)	Impianti appositamente costruiti per la separazione di isotopi di litio.
	VIII)	Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, costruiti per funzionare senza sistema a vuoto esterno con accelerazione elettrostatica per provocare una reazione nucleare trizio-deuterio.
	IX)	Dispositivi utilizzanti le onde acustiche di superficie e le onde acustiche radenti (ad esempio dispositivi di trattamento del segnale utilizzanti onde elastiche in materiali quali in particolare niobato di litio, tantalato di litio, ossido di germanio al bismuto, silicio, quarzo, granati di ittrio, ossido di alluminio e ossido di alluminio/magnesio) che permettono il trattamento diretto dei segnali, fra cui amplificatori, correlatori (fissi, programmabili ed a memoria), oscillatori, filtri passa banda (trasversali e risonanti), multiplexer, filtri di espansione e di compressione dispersivi, linee di ritardo (fisse e regolabili) e dispositivi non lineari aventi una delle caratteristiche seguenti: 1) frequenza portante maggiore di 400 MHz; 2) frequenza portante di 400 MHz o minore, con l'esclusione di quelli appositamente costruiti per impieghi commerciali, aventi una delle caratteristiche seguenti: *a*) reiezione dei lobi laterali superiore a 45 dB; *b*) prodotto del ritardo massimo per la banda passante (ritardo espresso in microsecondi e banda passante in MHz) maggiore di 100; *c*) ritardo di dispersione maggiore di 10 microsecondi; *d*) perdita di inserzione minore di 10 dB.
	X)	Dispositivi utilizzanti onde acustiche di volume cioè dispositivi di trattamento di segnali utilizzanti le onde elastiche nelle diverse sostanze definite al precedente punto IX che permettono il trattamento diretto dei segnali con frequenze superiori a 1 GHz (in particolare linee di ritardo fisse, dispositivi non lineari e dispositivi a compressione di impulsi).
	XI)	Apparecchiature di navigazione e di radiogoniometria per l'addestramento o la simulazone.
	XII)	Apparecchiature radar di bordo per aerei per l'addestramento o la simulazione (vedi ex 85.15 V).
	XIII)	Apparecchiature radar terrestri e navali per l'addestramento o la simulazione (vedi ex 85.15 VI);

(Segue)

(*Seguito*)

PAGINA 42

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
(vedi anche ex 85.13 II) e ex 85.15)	XIV) Apparecchiature criptografiche ed apparecchiature ausiliarie (telestampanti, perforatori, codificatori vocali (vocoder), unità di presentazione visiva), costruite per assicurare il segreto delle comunicazioni (telegrafia, telefonia, facsimile, video, dati) o di informazioni immagazzinate; loro componenti caratteristici e software per controllare o realizzare la funzione di dette apparecchiature.
(vedi anche ex 85.15 XV 6)	XV) Assiemi e sottoassiemi nei quali il materiale di base isolante ha funzione di dielettrico (come quello usato nelle linee di trasmissione stampate, nelle microstriscie o nelle linee-fessure) esclusi i materiali appositamente costruiti per essere utilizzati in sistemi civili di televisione rispondenti alle norme ITU ed aventi come materiale isolante carta bachelizzata, tessuto di vetro melamina, tessuto di vetro a base di resina epossidica, tereftalato di polietilene od altri materiali isolanti la cui temperatura di funzionamento non superi i 150°C.
(vedi anche ex 85.15 XIV 8)	XVI) Assiemi e sottoassiemi a microonde aventi circuiti fabbricati con l'applicazione degli stessi processi utilizzati nelle tecnologie dei circuiti integrati come per gli elementi di circuiti attivi.
ex 85.23	Cavi come segue:
	I) Cavi coassiali non utilizzati per le telecomunicazioni nei quali il conduttore esterno è depositato con trattamento galvano-plastico sul dielettrico nei canali a forma di spirale del cavo.
	II) Cavi per telecomunicazioni come segue:
	1) Cavi sottomarini come segue:
	a) cavi a doppia armatura a torsione incrociata usati o utilizzati per rimorchiare, sospendere e per assicurare la comunicazione con dispositivi immersi;
	b) cavi oceanici non armati o con armature semplici aventi attenuazione di 0,97 dB per km (1,8 dB per miglio marino) o inferiore misurata a una frequenza di 600 KHz.
	2) cavi coassiali utilizzanti dielettrico ad aria con uso di dischi, perle, spirali, eliche o qualsiasi altro mezzo aventi il diametro interno del conduttore esterno delle anime maggiore di 14 mm;
(vedi anche 70.18 ex B)	3) cavi di telecomunicazioni a fibre ottiche a variazione di indice o monomodo a passo di indice e loro fibre ottiche aventi una delle caratteristiche seguenti:
	a) attenuazione a qualsiasi lunghezza d'onda di funzionamento di 5 dB/km o minore;
	b) resistenza alla trazione maggiore di $7 \times 10^9 N/m^2$;

PAGINA 47

Numero della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Segue ex 90.14		3) sistemi di strumenti integrati per la navigazione aerea comprendenti stabilizzatori giroscopici e/o piloti automatici;
		4) bussole giroastrali e altri dispositivi che permettono di determinare la posizione e/o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti;
(vedi anche ex 84.59 V ed ex 90.28 XVII 5)		5) stabilizzatori giroscopici utilizzati per scopi diversi dal comando di aerei, con l'esclusione dei tipi per la stabilizzazione completa di navi di superficie;
		6) piloti automatici utilizzati per scopi diversi dal comando di aerei, con l'esclusione dei tipi navali per unità di superficie;
		7) accelerometri, aventi una soglia di 0,005 g o meno o un errore di linearità inferiore allo 0,25% del valore di uscita a fondo scala od ambedue le caratteristiche, costruiti per i sistemi di navigazione inerziali o per i sistemi di guida di ogni tipo;
		8) giroscopi aventi un tasso nominale di deriva direzionale libera inferiore a 0,5° per ora, nelle condizioni di 1 g;
		9) apparecchiature inerziali od altre apparecchiature utilizzanti gli accelerometri descritti al punto 6) e/o giroscopi descritti al punto 7) e sistemi che incorporano tali apparecchiature;
(vedi anche ex 90.28 XVII 10) ed ex 90.29)		10) parti, componenti ed apparecchiature di prova, di calibrazione e di allineamento caratteristici.
(vedi anche ex 90.28 VIII ed ex 90.29)	II)	Gravimetri e loro parti caratteristiche, costruiti o modificati per essere utilizzati a bordo di aerei o di navi.
ex 90.16	I)	Apparecchi per tracciare i profili delle palette rotanti e/o fisse delle turbine a gas.
	II)	Apparecchi per controllare automaticamente i profili e/o i piedi delle palette rotanti e/o fisse delle turbine a gas.
ex 90.18	I)	Camere di condizionamento capaci di realizzare pressioni inferiori a 10^{-4} Torr, loro parti e accessori caratteristici.
	II)	Apparecchi autonomi per immersione e nuoto subacqueo:
		1) tipi a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione di aria);
		2) dispositivi caratteristici che consentono di convertire apparecchi a circuito aperto per renderli atti ad impieghi militari;
		3) pezzi appositamente costruiti per impiego militare da collegare ad apparecchi autonomi di immersione e di nuoto subacqueo.

(*Segue*)

(Seguito)

PAGINA 47

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 90.20	Sistemi a raggi X a scarica rapida, compresi i tubi, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1) potenza di picco maggiore di 500 MW; 2) tensione di uscita maggiore di 500 KV; 3) larghezza di impulso minore di 0,2 microsecondi.
ex 90.24 (vedi anche ex 84.18 III i) (°)	Strumenti di misura della pressione dello UF6 (esafluoruro di uranio) gassoso, costruiti con materiali resistenti all'UF6, capaci di misurare pressioni fino a 13.000 N/m², aventi precisione superiore all'1%; loro parti e pezzi caratteristici.
ex 90.28 (vedi anche cap. 85 V) I)	Apparecchiature elettroniche appositamente costruite per impiego militare.
(vedi anche ex 85.22 III) II)	Apparecchi di rilevamento immersi di tipo magnetico, a pressione ed acustico, particolarmente costruiti per impieghi militari, loro sistemi di comando e parti caratteristiche (per le parti vedi ex 90.29).
III)	Apparecchiature elettroniche di misura, di calibrazione, di conteggio, di collaudo e/o di misura di intervalli di tempo, con o senza campioni di frequenza (standard), aventi una o più delle caratteristiche seguenti: 1) apparecchiature come segue: *a)* costruite come campioni di frequenza di riferimento (standard) per uso di laboratorio con stabilità nelle 24 ore uguale o superiore a 1 su 10^{10}; *b)* costruite per usi terrestri e contenenti uno o più campioni di frequenza (standard) con stabilità nelle 24 ore uguale o superiore a 1 su 10^{9}; *c)* costruite per uso portatile o mobile contenenti uno o più campioni di frequenza con stabilità nelle 24 ore uguale o superiore a 1 su 10^{8}; 2) strumenti come segue: *a)* costruiti per funzionare con frequenze superiori a 18 GHz; *b)* costruiti per funzionare con frequenze superiori a 12,5 GHz come segue: *aa)* generatori di frequenza a pettine; *bb)* oscillatori di trasferimento; *cc)* convertitori di frequenza. *c)* costruiti per funzionare con frequenze superiori a 1 GHz come segue: *aa)* analizzatori di reti (per la misura automatica dei parametri dei circuiti equivalenti su una gamma di frequenze); *bb)* strumentazione di ricezione a microonde appositamente calibrata capace di effettuare simultaneamente misure di ampiezza e di fase; *cc)* strumenti per la misura diretta dell'impedenza; *dd)* strumenti le cui funzioni possono essere comandate da segnali elettrici codificati numericamente, provenienti da una sorgente esterna.

(°) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

PAGINA 50

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Segue ex 90.28	8) giroscopi aventi un tasso nominale di deriva direzionale libera inferiore a 0,5° per ora, nelle condizioni di 1 g;
	9) apparecchiature inerziali od altre apparecchiature utilizzanti gli accelerometri descritti al punto 6) e/o giroscopi descritti al punto 7) e sistemi che incorporano tali apparecchiature;
(vedi anche ex 90.14 I 10) ed ex 90.29)	10) parti, componenti ed apparecchiature di prova, di calibrazione e di allineamento caratteristici.
XVIII)	Apparecchiature di collaudo come segue:
	1) apparati controllati con calcolatore appositamente costruiti per il collaudo di dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, capaci di effettuare una qualsiasi delle seguenti funzioni:
	a) misura di intervalli di tempo minori di 10 nanosecondi;
	b) misura di parametri (es.: ft, S, cifra di rumore) a frequenze maggiori di 250 MHz;
	c) risoluzione di correnti minore di 10 picoampère;
	d) misura di responso spettrale su lunghezze d'onda non comprese nella gamma da 0,45 a 0,95 micron.
	2) apparecchiature a controllo numerico appositamente costruite per il collaudo di microcircuiti e loro assiemi capaci di effettuare una delle funzioni seguenti:
	a) esecuzione di collaudi funzionali (tavola della verità) ad una cadenza maggiore di 2 MHz;
	b) risoluzione di correnti minore di 1 nanoampere;
	c) collaudo di circuiti integrati (non montati su carte) in contenitori aventi in totale più di 24 terminali;
	d) misura dei tempi di salita, tempi di discesa e tempi di posizionamento dei fronti con potere di risoluzione minore di 20 nanosecondi.
(vedi anche ex 84.18 III e) (°) XIX)	Spettrometri di massa per UF6, magnetici o a quattro poli, progettati o predisposti appositamente per il prelievo diretto (in linea) di campioni di UF6 gassoso, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
	— potere risolutivo unitario per masse maggiori di 320;
	— costruiti o rivestiti in nichel cromo, metallo monel, placcati di nichel;
	— del tipo a bombardamento di elettroni;
	— con sistema di collettori adatto per analisi isotopiche.
ex 90.29	Parti e componenti caratteristici delle apparecchiature comprese in questa Tabella a fronte della V.D. ex 90.28.

Capitolo 92

Strumenti musicali: apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono: apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti ed accessori di questi strumenti, ed apparecchi.

(°) I prodotti di cui al presente richiamo si intendono inseriti nella Tabella Esport soltanto se trattasi di parti e componenti caratteristici di centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio.

(Segue)

(Seguito)

PAGINA 50

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
**** 92.10 ex C	Ance, voci, linguette, membrane e loro parti staccate per fisarmoniche.
ex 92.11	Apparecchiature per registrazione e/o riproduzione come segue (per apparecchiature che possono essere esportate assieme ai calcolatori vedere la V.D. ex 84.53, punto II, nn. 7 e 8): 1) impieganti tecniche magnetiche, eccetto: *a*) quelle appositamente costruite per la voce o la musica e impieganti tecniche numeriche; *b*) quelle appositamente costruite per utilizzare, come supporto di registrazione carte, etichette o assegni bancari magnetici con superficie magnetica utile non superiore a 85 cm^2; 2) impieganti uno o più fasci di elettroni funzionanti sottovuoto e/o fasci luminosi prodotti a mezzo laser, che creano diagrammi o immagini direttamente sulla superficie di registrazione ed apparecchi specializzati per lo sviluppo dell'immagine con esclusione delle apparecchiature appositamente costruite per la registrazione e/o la riproduzione di televisione su dischi e delle apparecchiature fac-simile contenenti laser, simili a quelle impiegate per la realizzazione di carte metereologiche e trasmissione via cavo di foto e di testi; 3) apparecchiature grafiche, capaci di registrare direttamente e in modo continuo, onde sinusoidali con frequenze superiori a 20 KHz.
ex 92.12	Supporti per la registrazione e la riproduzione di tutti i tipi e forme fra cui, ad es. tamburi, dischi, cilindri, cere, nastri, films, fili, matrici, ecc.: 1) non registrati, con esclusione di quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica; 2) registrati, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.
ex 92.13	Parti e pezzi staccati caratteristici delle apparecchiature descritte alla V.D. ex 92.11.

SEZIONE XIX

Armi e Munizioni

Capitolo 93

Armi e Munizioni

ex 93.01	Baionette.
ex 93.02	Rivoltelle e pistole escluse quelle da segnalazione tipo « very » e le riproduzioni di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890.

(3409)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 luglio 1984.

Dichiarazione di zona sismica dell'intero territorio dei comuni di Roio del Sangro e Teramo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1982, n. 633, con il quale sono state classificate e riclassificate le zone sismiche della regione Abruzzo stralciando i comuni di Roio del Sangro e di Teramo (esclusa la frazione Villa Vomano già classificata sismica) per i quali si è ritenuto sentire nuovamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto n. 480 del 29 settembre 1982, che qui integralmente si richiama, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che i comuni di Roio del Sangro e Teramo, quest'ultimo per tutto il suo territorio oltre alla frazione Villa Vomano, già classificata sismica, siano da classificare sismici con il grado di sismicità S = 9;

Vista la delibera n. 139/6 del 14 marzo 1984 qui trasmessa dalla giunta regionale d'Abruzzo con lettera del 10 maggio 1984 n. 7835, con la quale il consiglio regionale ha condiviso detto parere;

Decreta:

Sono dichiarati sismici ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, i comuni di Roio del Sangro (Chieti) e di Teramo, quest'ultimo per tutto il suo territorio oltre la frazione « Villa Vomano » già classificata sismica, che si conferma tale.

Roma, addì 14 luglio 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(4034)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 luglio 1984.

Istituzione di un ufficio di collocamento per la gente di mare presso l'ufficio circondariale marittimo di La Maddalena.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

Visto l'art. 125 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuta l'opportunità che nel porto di La Maddalena funzionino regolari turni di collocamento per la gente di mare per la formazione degli equipaggi delle navi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso l'ufficio circondariale marittimo di La Maddalena un ufficio di collocamento per la gente di mare.

Art. 2.

Presso l'ufficio di collocamento, di cui all'art. 1 del presente decreto, è costituito il comitato, previsto dall'art. 1 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, presieduto dal comandante del porto e composto da tre rappresentanti delle associazioni armatoriali e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente di mare.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1984

Il Ministro: CARTA

(4077)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 marzo 1984, n. **421**.

Proroga della durata e modificazione allo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, in Udine.

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la durata del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, in Udine, viene prorogata al 31 dicembre 1992, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati in data 20 dicembre 1982. Viene, altresì, approvata la conseguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 dello statuto consortile.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1984
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 220

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metalpress, con sede in Modena e stabilimenti in Bazzano e Modena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deo, in Napoli, è prolungata al 4 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camirati, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Misurazioni industriali, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Queen Brake S.a.s., con sede e stabilimento in Caselle Torinese (Torino), frazione Mappano, è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Purgotti di Perugia, frazione Ponte Valle Ceppi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intes di Prato (Firenze), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rototuft, in Baragiano (Potenza), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saccardo S.p.a., con sede e stabilimento in Torrebelvicino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche F.lli Daldi e Matteucci, con sede in Porretta Terme (Bologna), uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 gennaio 1981 al 19 luglio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Ital Sud di Corato (Bari), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rocca, con sede e stabilimento in Martinengo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.P. - Meccanica tessile palazzolese, con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Senesi Emilio, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno Metal S.r.l. di Frosinone, è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti Modigliani, con sede in Milano e stabilimento in Vidalengo (Bergamo), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Star Club Diffusion, con sede in Milano e stabilimento in Cicognolo (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ambrogio Ratti & C., con sede in Milano e stabilimenti in Beinate (Milano) e Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì, è prolungata al 30 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot, lavorazione sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Milardi Fernando & Figli di Cuneo, è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.T. di Mappano (Torino), è prolungata al 10 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalpress, con sede in Modena e stabilimenti in Bozzano (Bologna) e Modena, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camirati, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Misurazioni industriali, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Queen Brake S.a.s., con sede e stabilimento in Caselle Torinese (Torino), frazione Mappano, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Purgotti di Perugia, frazione Ponte Valle Ceppi, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deo, con sede in Napoli, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saccardo S.p.a., con sede e stabilimento in Torrebelvicino (Vicenza), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intes di Prato (Firenze), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche F.lli Daldi e Matteucci, con sede in Porretta Terme (Bologna), uffici di Milano, è prolungata al 18 ottobre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Ital Sud di Corato (Bari), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rototuft, in Baragiano (Potenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.P. - Meccanica tessile palazzolese, con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rocca, con sede e stabilimento in Martinengo (Bergamo), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Senesi Emilio, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Merimec S.p.a., con sede e stabilimento in Anagni (Frosinone), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Star Club Diffusion, con sede in Milano e stabilimento in Cicognolo (Cremona), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ambrogio Ratti & C., con sede in Milano e stabilimenti in Beinate (Milano) e Busto Arsizio (Varese), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolma, con uffici e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì è prolungata al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot, lavorazione sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Milardi Fernando & Figli di Cuneo, è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche F.lli Daldi e Matteucci, con sede in Porretta Terme (Bologna), e uffici di Milano, è prolungata al 17 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalpress, con sede in Modena e stabilimenti a Bazzano (Bologna) e Modena, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deo, in Napoli, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rocca, con sede e stabilimento in Martinengo (Bergamo), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sol Centro, con sede legale in Monza e stabilimento in Pisa, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.P. - Meccanica tessile palazzolese, con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellettre cartotecnica, con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4037)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 14 luglio 1984: « Aumento del saggio di interesse vigente per i pagamenti posticipati dei diritti doganali presso la dogana di Trieste ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 196 del 18 luglio 1984).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe ove è scritto: « *Aumento* » deve leggersi: « *Diminuzione* ».

(4078)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco n. 237 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel secondo semestre 1983. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 28 maggio 1984).

A pag. 7 del supplemento citato in epigrafe, in corrispondenza della specialità medicinale « Oxedin » (numero d'ordine 26), dove è scritto: « *16867*/A », leggasi: « *16687*/A ».

(4071)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 139880 del 31 luglio 1984 praticabili dal 6 agosto 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	625
Gasolio agricoltura	»	440
Petrolio agricoltura	»	429
Gasolio pesca e piccola marina	»	407
Petrolio pesca e piccola marina	»	397
Olio combustibile ATZ	L./kg	399
Olio combustibile BTZ	»	439

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	602	605	608	611	614
Petrolio (*)	»	658	661	664	667	670
Olio comb.le fluido	L./kg	525	528	531	534	537

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4123)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direttive concernenti la RIBS (secondo comma dell'art. 2 della legge n. 700/83). (Deliberazione 12 giugno 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, che, all'art. 3, stabilisce le misure necessarie per avviare il processo di risanamento nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, che, a completamento delle misure stabilite con il decreto sopra indicato, prevede la costituzione di una società finanziaria « Risanamento agro industriale zuccheri - Ribs S.p.a. » avente per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero esplicabile attraverso la promozione di nuove società, l'acquisizione di partecipazioni azionarie nelle società esistenti e la concessione di finanziamenti agevolati alle società a partecipazione Ribs;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge che attribuisce al CIPE il compito di emanare le direttive per l'attuazione degli interventi della società finanziaria preposta al riordino produttivo e commerciale delle imprese saccarifere;

Vista la propria delibera del 7 marzo 1984, con la quale il comitato, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del decreto sopra menzionato, ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenuti nel piano per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero;

Considerato che i piani specifici di intervento, previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, dovranno dare concreta attuazione, secondo le modalità e i tempi indicati nella legge istitutiva della Ribs S.p.a., agli indirizzi contenuti nel piano di risanamento del settore bieticolo-saccarifero;

Considerato, inoltre, che la realizzazione dei suddetti piani sarà subordinata all'attivazione degli strumenti di intervento della Ribs S.p.a. nelle forme che si riterranno opportune per il conseguimento delle finalità economiche delle singole società;

Ravvisata peraltro l'esigenza di convogliare le risorse finanziarie della Ribs S.p.a. verso l'attuazione di piani di intervento capaci di contribuire, secondo gli orientamenti emersi nel piano di risanamento del settore bieticolo-saccarifero, al raggiungimento degli obiettivi inerenti al nuovo assetto economico e produttivo dell'apparato industriale e ad una maggiore presenza nell'ambito societario delle diverse componenti del mondo agricolo;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Sono approvate le seguenti direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero:

1. Gli interventi della Ribs S.p.a. nei confronti delle imprese che saranno interessate ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione in corso di elaborazione presso il Ministero della agricoltura e delle foreste dovranno preliminarmente prevedere, di norma, l'acquisizione da parte della finanziaria pubblica di una quota minoritaria nell'assetto societario dell'impresa.

2. L'intervento della Ribs S.p.a. a sostegno delle imprese già operanti nel settore bieticolo-saccarifero avverrà attraverso la sottoscrizione di quote di aumento del capitale sociale della impresa; il relativo versamento in contanti dovrà essere contestuale con quello degli altri soci.

3. La partecipazione al capitale sociale delle nuove società che saranno costituite per il rilievo di imprese o impianti saccariferi potrà avvenire mediante versamento in contanti da parte della Ribs S.p.a., mediante conferimenti di beni e/o versamento in contanti da parte degli altri soci. Il conferimento di beni è ammesso purché si tratti di beni essenziali per raggiungere gli obiettivi del piano specifico di intervento.

Beni attualmente di proprietà di società sottoposte a procedure concorsuali, ivi comprese quelle in amministrazione straordinaria, non potranno essere oggetto di conferimento ma solo di vendita alle nuove società eventualmente anche nella forma di cessione di aziende o di complessi aziendali o di rami di azienda.

La valutazione dei beni conferiti o venduti alle nuove società avverrà sulla base del valore di mercato dei beni stessi, delle prospettive di reddito conseguibili e degli investimenti necessari per ottenere detto reddito, tenendo presente, in particolare, per le imprese in amministrazione straordinaria, le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1984, n. 212.

4. La Ribs S.p.a. potrà associarsi nelle singole società con qualsiasi operatore interessato a sostenere l'attività delle imprese saccarifere. In tale compartecipazione un ruolo prioritario dovrà essere assegnato alle associazioni e alle cooperative di bieticoltori in modo che, grazie ai piani di ristrutturazione delle imprese, sia anche possibile perseguire nell'ambito del settore un nuovo equilibrio agro-industriale.

5. I rapporti tra la Ribs S.p.a. e gli altri soci in ogni partecipata dovranno essere definiti in appositi patti parasociali. La loro sottoscrizione da parte degli altri soci è condizione necessaria perché la Ribs S.p.a. possa procedere agli interventi finanziari previsti dai singoli piani di intervento.

6. Per i finanziamenti previsti dalla lettera *c*) dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, la Ribs S.p.a. procederà alla stipula di contratti di finanziamento sulla base di tassi di interesse e limiti massimi di durata analoghi a quelli fissati dalla Rel S.p.a. istituita ai sensi della legge 5 marzo 1982, n. 63.

7. La Ribs S.p.a. dovrà effettuare un rigoroso controllo nella gestione delle proprie partecipate per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nei piani specifici di intervento. In particolare la Ribs è tenuta:

a designare persone di propria fiducia nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle partecipate;

a ricevere periodici resoconti infrannuali sull'andamento della gestione delle partecipate;

a ottenere la certificazione del bilancio delle partecipate.

8. La Ribs S.p.a. provvederà a presentare annualmente una relazione sulle operazioni effettuate al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il quale ne riferirà al CIPE per la valutazione della rispondenza delle operazioni stesse alle direttive impartite, nonché per l'eventuale aggiornamento ed integrazione delle direttive stesse.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il presidente delegato: LONGO

(4042)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Facchini Tergeste - Soc. coop. a r.l.

Con deliberazione 17 luglio 1984, n. 3536, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa Facchini Tergeste - Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita l'11 dicembre 1976 per rogito notaio dott. Gennaro Liguori di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giuliano Bidoli residente in Trieste, via Torrebianca, 43.

(4051)

Scioglimento della società cooperativa « Laguna Est - Soc. coop. a r.l. » per la nautica, in Grado, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione 4 luglio 1984, n. 3221, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Laguna Est - Soc. coop. a r.l. » per la nautica, in Grado, costituita il 25 maggio 1978 per rogito notaio dott. Concetta Maria Costa di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Giuseppe Raugna, residente in Aquileia, via Maionica.

(4008)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

2ª *Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di scienze biochimiche (per la prima cattedra di chimica biologica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4125)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di magistero e lettere e filosofia:

istituto di storia antica e archeologia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, via Urbano II, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(4126)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1984, n. **20**.

Concessione di un contributo alla comunità montana del Comelico e Sappada per la realizzazione della sede.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 18 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine della realizzazione della sede comunitaria è concesso, alla comunità montana di Comelico e Sappada, un contributo straordinario fino all'ammontare massimo di lire 250 milioni.

Per la concessione del contributo, che potrà essere usato per l'acquisto, la costruzione ovvero per la ristrutturazione di locali idonei da adibire a sede della comunità, si applicano le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29.

Art. 2.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, a cui l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e il prelievo dell'importo corrispondente dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 3.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 80020 «Fondo di riserva spese impreviste»

	Bilancio annuale		Bilancio pluriennale
Competenza	250.000.000	1984	250.000.000
Cassa	250.000.000	1985	—
		1986	—

Variazione in aumento:

Cap. 44060 « Contributo alla comunità montana di Comelico e Sappada per la realizzazione della sede »

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	250.000.000	1984	250.000.000
Cassa	250.000.000	1985	—
		1986	—

Tit. 06 Cat. 02 Sez. 01
Cod. ISTAT 1.1.2.34.3.11.15

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 maggio 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1984, n. **21**.
Realizzazione della mostra « Tesori d'arte egizia del museo del Cairo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 18 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto al fine di favorire la diffusione della cultura e l'incremento turistico, promuove, in collaborazione con il comune di Venezia, la realizzazione a Venezia, nel corso dell'anno 1984, della mostra « Tesori d'arte egizia del museo del Cairo ».

Art. 2.

Alla realizzazione della mostra è preposto un comitato organizzatore che si avvale per l'ordinamento e i progetti relativi di un comitato scientifico.

Il comitato organizzatore, costituito da rappresentanti del consiglio regionale e del comune di Venezia, è nominato dal presidente della giunta regionale d'intesa con il presidente del consiglio regionale e con il comune di Venezia. Il presidente del comitato organizzatore è eletto dai membri dello stesso.

Il comitato scientifico e il suo presidente sono nominati dal presidente della giunta regionale.

Art. 3.

La Regione concorre al finanziamento dell'iniziativa di cui alla presente legge con la somma di lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984.

Ai fini della gestione delle attività connesse alla realizzazione della mostra la somma di cui al comma precedente viene messa a disposizione, a mezzo di apposita apertura di credito, del comitato previsto all'art. 2, cui è fatto obbligo, al termine della manifestazione di presentare il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate realizzate.

Le eventuali ulteriori spese verranno fronteggiate con i proventi derivanti dalla mostra.

Il comune di Venezia concorrerà al finanziamento della mostra di cui all'art. 1 sulla base di un protocollo d'intesa che verrà sottoscritto fra lo stesso e il presidente della giunta regionale.

Art. 4.

La Regione provvederà altresì a organizzare, in occasione della mostra di cui all'art. 1, alcune manifestazioni culturali collaterali, sulla base di progetti proposti dal comitato scientifico di cui all'art. 2, che verranno realizzate da un apposito comitato nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 5.

La Regione fa fronte all'onere di cui al precedente art. 3 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e il prelievo del corrispondente importo dal cap. 80020 « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

Art. 6.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 3408 « Spese sostenute dalla regione del Veneto per la realizzazione di una mostra « Tesori dell'arte egizia del museo del Cairo » (C.n.i.)

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 300.000.000	1984	L. 300.000.000
Cassa	L. 300.000.000	1985	—
		1986	—

Tit. 01 Cat. 01 Sez. 04
Cod. ISTAT 1.1.1.41.2.01.01

Variazione in diminuzione:

Cap. 80020 « Fondo di riserva per le spese impreviste »

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 300.000.000	1984	L. 300.000.000
Cassa	L. 300.000.000	1985	—
		1986	—

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 maggio 1984

BERNINI

(3063)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227